

## LXXV.

## TORNATA DEL 19 GIUGNO 1896

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Si accordano due congedi — Votazione a scrutinio segreto degli stati di previsione delle spese dei Ministeri delle finanze e della marina — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 — Parlano nella discussione generale i senatori Righi, Vitelleschi, Pecile, Canonico, Parenzo e Lampertico relatore — Il Presidente proclama il risultato della votazione fatto in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro di grazia e giustizia. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: il signor senatore Borelli di giorni 15; il signor senatore Calciati di giorni 20.

Se non vi sono obiezioni questi congedi s'intenderanno accordati.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

**Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 177).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego il senatore, *segretario*, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 177).

JSF

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare al senatore Righi.

Senatore RIGHI. Onorevoli colleghi, io non parlerò che assai brevemente perchè sono perfettamente d'accordo con quanto leggesi nella relazione dell'Ufficio centrale, il quale ammette che in occasione della discussione di una legge di bilancio si possono trattare tutte quelle questioni di genere organico le quali portano una

diretta conseguenza sul bilancio della Stato; ma implicitamente mi pare che abbia il concetto, che io pure divido, che non sia la sede più opportuna quella della discussione in una legge di bilancio, di tutto ciò che in genere possa riferirsi alla materia di legislazione di diritto propriamente detto.

Dichiaro poi che se vi è un momento che io creda inutile, od almeno inopportuno per me personalmente, di diffondermi nel parlare su tutto ciò che pure potrei desiderare in materia di riforme legislative, egli è precisamente in quest'anno in cui la custodia dei sigilli dello Stato fu affidata all'onor. Costa, di cui conosciamo gl'intendimenti, di cui io conosco perfettamente il vario modo di apprezzare le questioni che affaticano da lunghi anni il Parlamento, in conseguenza di quell'antica, affettuosa ma pur sempre riverente amicizia che ad esso mi lega. Siccome però fortunatamente in quest'anno il bilancio di grazia e giustizia ci viene presentato in momento tranquillo, in cui non siamo pressati, come avviene troppo di sovente, dall'urgenza del tempo, così mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro guardasigilli, sopra una considerazione che io credo della massima importanza.

Ed aggiungo che sono due anni che io ardevo dal desiderio di poter richiamare la vostra attenzione sopra questa considerazione, la quale si adagia naturalmente ad un fatto di pratica giurisprudenza; ma non lo feci appunto perchè temeva che la vicinanza del fatto a cui la considerazione mia si riattaccava intimamente, potesse far perdere a questa, quella serena obbiettività, alla quale esclusivamente io intendo; inquantochè per me il fatto che vi dà origine lo considero sotto l'identico aspetto che potrebbe farlo il disseccatore, il quale studia, analizza col bisturi e col microscopio la natura del pezzo anatomico che gli viene presentato, e ciò col l'intendimento unico di vedere se da quell'analisi possa dedursi il modo di curare il morbo ogniqualvolta in altri individui la malattia si fosse per riprodurre in casi consimili per l'avvenire.

D'altra parte poi sono confortato a questo richiamo, anche dalle parole profferite recentemente dall'onor. ministro guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, quando egli nel suo

magistrale discorso, rese in così splendido modo omaggio alla rispettabilità della magistratura, di cui egli fu una delle più splendide illustrazioni. In quell'occasione egli accennava, alla Camera dei deputati, che seppure nella pratica applicazione della giustizia vi furono dei momenti in cui le popolazioni nostre hanno potuto desiderare che certi fatti non fossero mai avvenuti, questo si deve attribuire più a difetto degli ordinamenti giudiziari, che non a colpa di magistrati, i quali il più delle volte all'invece sono vittime eglino stessi di questi difetti di ordinamento. Inoltre quando in quell'occasione l'onor. ministro parlava della possibilità delle riforme, facendosi a considerare i due modi che sono esclusivamente possibili per provvedere alle riforme giudiziarie, quello, cioè, di procedere con una riforma complessiva, dando fondo, come si direbbe, a tutto l'universo organico e legislativo in materia di diritto, propriamente detto; oppure procedendo all'invece gradatamente — l'onor. ministro, nell'accennare a questi due metodi si manifestava partigiano deciso di questo secondo metodo delle riforme parziali e gradualità. Ciò costituisce per me un motivo di più, perchè io mi senta autorizzato a richiamare l'attenzione sopra il fatto anormale al quale alludo e sulla necessità di porvi riparo; molto più dappoi che questa piaga da cui è affetta la nostra legislazione penale al suo vertice, fu proclamata, con sentimento veramente ammirevole di superiorità civile, dalla nostra Cassazione romana in materia penale, che in un momento solenne, pur riconoscendo che ne andavano impuniti dei veri colpevoli, dovette deplorare la propria impotenza, *ope legis*, a porvi riparo.

Non vi è dubbio, o signori, che l'ideale dell'Amministrazione della giustizia, sarebbe quello di poter raggiungere su tutto e per tutti, la giustizia assoluta tanto in materia civile, che in materia penale. Il poter dare a ciascuno tutto intero ciò che gli spetta, il poter impedire che nessun innocente possa venire condannato, e l'impedire in pari tempo che nessun colpevole possa mai sottrarsi alla relativa applicazione della sanzione penale. Questo sarebbe quanto di più si potesse desiderare nella pratica amministrazione della giustizia civile e penale del nostro e di qualsiasi altro paese.

Ma purtroppo queste sono idealità alle quali in gran parte bisogna rinunciare, e occorre

accontentarsi della giustizia relativa, convergendo ogni nostro sforzo acciò questa giustizia di genere relativo si avvicini, il più prossimamente che sia possibile, alla giustizia vera, alla giustizia assoluta. E per svolgere tutto intero il mio concetto, io ricordo una cosa elementarissima in vero, ma che per me ha un grande, il massimo anzi dei significati.

Roma antica, la Roma classica della legislazione, la quale aveva quello squisito intuito dell'umanesimo legislativo, senza di cui tutte le leggi di qualsiasi genere possano essere, non hanno una vera significazione di utilità pratica, comprendeva perfettamente questa impossibilità che si raggiungesse nell'amministrazione la giustizia assoluta.

Ma questo sarebbe ancor poco, perchè è facile comprendere come non potendo l'uomo servirsi che dell'imperfezione dei mezzi terreni di cui unicamente può disporre in qualsiasi istruttoria civile o penale, egli è facile conoscere che la giustizia assoluta non la si potrebbe sempre ottenere. Roma nella constatazione di questa necessaria imperfezione, volendo pur provvedervi nei limiti del possibile, aveva pure trovato la formola vera, unicamente vera, osservandosi la quale soltanto, si poteva raggiungere il massimo grado d'avvicinamento della pratica amministrazione della giustizia, alla giustizia assoluta.

E di fatti quando Roma definiva la giustizia (scusate, o colleghi l'elementarità del richiamo al quale ricorro, non per voi che mi siete tutti maestri, ma unicamente per rendere possibile a me lo svolgimento del mio concetto), quando Roma definiva la giustizia, non la indicava già quale la *constans et perpetua suum cuique attributio*, perchè questa sarebbe la giustizia assoluta, no. Essa la definiva all'invece quale la *constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi*.

Ecco, o colleghi, in quella parola *voluntas* il sentimento pratico e vero, quello dell'umanesimo della definizione, del concetto della giustizia, poichè in questa definizione si riconosce la possibilità della fallacia delle sentenze e degli errori che possono essere commessi dai giudici nei singoli casi pratici; quello che assolutamente rimane escluso, quello che non si vuole di maniera alcuna in nessun caso, si è che non abbia mai a rendersi possibile neppure il più

lontano sospetto che il giudice non abbia deliberamente voluto render giustizia a chi di ragione, e l'ingiusta sentenza sia il frutto non già di un possibile errore, ma di una volontà colpevole e sciente di errare. *Porro unum est necessarium*, che non nasca dubbio sulla onesta volontà di chi giudica.

Ecco il perchè, dovendo noi porre ogni nostro sforzo nel cercare di raggiungere il più dappresso che sia possibile la giustizia assoluta, dobbiamo svolgere e correggere tutto quanto meglio, sia nel merito intrinseco delle leggi di diritto e di procedimento, che in materia di organizzazione giudiziaria, di decoro esteriore, di valore intrinseco dei magistrati e della indipendenza loro gerarchica ed economica, valga a rendere impossibile che il giudice abbia la tentazione di commettere scientemente un errore nel pronunciare le proprie sentenze, non solo, ma dobbiamo porre a contribuzione ogni nostro miglior volere di legislatori e di cittadini col rispetto e colla considerazione che dimostreremo per la magistratura perchè anche le popolazioni nostre si persuadano della rispettabilità della stessa, e non abbiano a dubitare che la volontà del giudice non ha che un solo e costante indirizzo, quello di attribuire a ciascun cittadino il diritto che veramente gli spetta, e che se questo talvolta non avviene, ciò dipende esclusivamente, non dal difetto di volontà di chi giudica, ma dalla connaturale fallibilità, dalla possibilità di errare imprescindibili dalla natura dell'uomo.

Ora mi permetto di domandare quale mai dovrà essere l'impressione delle popolazioni quando non possono già dubitare soltanto, ma si facciano certe che la mancanza di questa volontà di rendere giustizia, non è più attribuibile al magistrato singolo, ma dipende invece dalla legge stessa?

E non vi tengo più oltre in sospenso, egregi colleghi; e per trarre le conseguenze di quanto dissi finora dovrò ricordare un fatto di pratica giurisprudenza che vale da solo a porre nella sua maggiore evidenza il vero difetto, il vizio organico da cui è affetta la nostra legislazione, ed al quale non è permesso ulteriore indugio per porvi riparo.

Io mi permetto di ricordarvi quanto venne dichiarato nella sentenza che venne profferita dalla suprema Corte di cassazione di Roma nel-

l'ottobre 1893, in seguito ad un ricorso prodotto dal procuratore generale di questa Corte d'appello contro una sentenza d'accusa, relativamente ad un processo penale il quale aveva per la qualità delle persone, e per l'importanza delle somme a cui si riferiva, attirato l'attenzione premurosa di tutta la popolazione italiana.

Nel fare la citazione di queste due sentenze io non intendo di entrare menomamente nel merito di ciascuna di esse; io considero la sentenza della Corte di cassazione unicamente sotto l'aspetto che la Corte, ritenendosi di fronte ad una sentenza di una sezione di accusa che lasciava andare impunito un reato, dichiarava e deplorava la propria impotenza per ragione di legge a porvi riparo.

La Corte di cassazione, come diceva, sopra il ricorso che le era stato presentato contro una sentenza d'accusa dalla Corte d'appello di qui, ha dichiarato quanto letteralmente vi leggo: « La sezione d'accusa ha potuto decidere bene o male, ma, perciò che abbia deciso, la Cassazione non ha potere per censurare la risoluzione sua, avendo il compito limitato di vedere unicamente, se nel pronunciare la sua sentenza siansi o meno violate le forme tutelari del diritto ».

E fin qui non c'è che l'affermazione di un fatto conforme alle attuali disposizioni di legge che reggono quell'Istituto, senonchè havvi ancora e ben di più, poichè la Cassazione romana, continuando nelle motivazioni di quella sentenza aggiunse:

« Secondariamente non di rado la Cassazione riconosce il mal giudicato ed è impotente al riguardo per la natura stessa della sua istituzione che non le consente di entrare in indagini di fatti ».

Eppoi, entrando ad esaminare non più il merito ma la forma in cui, era stato redatto il ricorso, dimostrò evidentemente come essa in quel caso, ritenesse che il ricorso aveva nel merito pienamente ragione, che la sentenza della Corte d'appello aveva male giudicato, ma che purtroppo essa doveva subire la legge della sua istituzione e difatti la Cassazione sempre in quella sentenza dichiara che « riconosce che le parole troppo vivaci del ricorso siano lo scatto di un sentimento generoso che è l'eco dello stato dell'anima della nazione, e ne esprime l'ansietà e i dolori, in presenza di fatti eccezionalmente

scandalosi e disonesti in questo periodo fortunoso della vita italiana, nella speranza che dalla sua gravità si sappia cavare l'energia necessaria per curarli e per vincerli ».

Ora, ripeto, lasciando affatto integra ogni questione di merito, dobbiamo rilevare da tutto l'esposto come noi ed il paese ci troviamo di fronte a questo fatto contro il quale protesta ogni più elementare sentimento di giustizia degli animi nostri, che, cioè, il supremo magistrato, quello che siede al vertice dell'amministrazione della giustizia, riconosce e dichiara in una sentenza, che fu violato l'ordine sociale giuridico mediante la perpetrazione di un reato, riconosce e dichiara che ciò avviene di frequente, ed è in pari tempo costretto a proclamare e dichiarare che, in nome precisamente e per l'indole di quell'istituto che egli rappresenta, quale custode unicamente dello stretto diritto, in nome di questa formola astratta, egli deve lasciare intatta la sentenza le cui conseguenze son quelle di assicurare l'impunità di un reato.

Ora mi sia permesso di domandare se tutto il segreto dell'amministrazione della giustizia, se ogni sforzo del legislatore deve essere quello di escludere dall'animo delle popolazioni il sospetto che manchi nel giudice la volontà di provvedere secondo le esigenze della giustizia, quanto mai *a fortiori* noi non dovremmo impressionarci nel constatare come questa volontà, in omaggio, ripeto, ad una rigida formola sulla quale si adagia l'istituto speciale della Cassazione, manchi affatto nella legge.

Io non dubito che l'onorevole ministro avrà voluto comprendere quanta rettitudine di intendimenti vi sia nelle mie parole, quanta astrazione da tutto ciò che possa riflettere un giudizio qualsiasi, nel merito di quelle sentenze, ma come io non potessi a meno, nella mia coscienza, di ravvisare e di denunciare questa lacuna grandissima che esiste nella nostra organizzazione giudiziaria, lacuna che corrisponde ad un vizio organico e che ella, onorevole ministro guardasigilli, nell'alta sua intelligenza vedrà come vi sia un vero pericolo nel non porvi presto riparo.

Detto ciò avrei anche finito, se nella relazione non vi fosse una parte che riflette la legge delle preture.

Il periodo che leggesi in questa relazione

su tale proposito delle preture, non apparirebbe bene quale indirizzo veramente abbia, se, cioè, il relatore propugni o deplori, cioè, che sia stata fatta una legge sulle preture, in forza della quale queste vennero ridotte, e se perciò sia contrario oppure favorevole alle sezioni di pretura che si vorrebbero istituire.

Ma siccome, diciamolo pure francamente, relatore è lo stesso onorevole Ferraris, che quando era ministro ebbe ad applicar la legge sulle preture in modo così restrittivo da controoperare allo scopo pel quale la legge era stata proposta (ed io non intendo qui discutere nemmeno lontanamente l'opera sua, per l'affetto reverenziale che mi lega all'illustre collega assente, serbando però integri per me i miei convincimenti), io non posso dubitare perciò che quel richiamo che leggesi in prima colonna della seconda pagina non sia un implicito eccitamento all'onorevole ministro guardasigilli perchè abbia a cercare di diminuire ancora più gli effetti già tanto diminuiti, per la fattane applicazione, della legge sulla riduzione delle preture, coll'usare largamente della istituzione surrogativa delle sezioni di pretura. Su tale riguardo io non ho che la possibilità di pregare, e per quanto dipende da me, credo proprio necessario, di pregare l'onorevole ministro guardasigilli, di cercare che dalla finestra non si riesca a far entrare ciò che legislativamente abbiamo voluto licenziare dalla porta, e che poi, ripeto, nella esecuzione, il licenziamento riuscì già così ristretto da non poter produrre che il minimo degli effetti che si era proposto il legislatore.

Ritengo sicuro che l'onorevole ministro guardasigilli sarà infinitamente sobrio nella sua azione, se pure troverà la necessità, sia di istituire queste nuove sezioni di pretura, sia di rimangiare la legge, e lo farà sempre nel senso della diminuzione delle circoscrizioni, imperocchè egli l'ha già proclamato in varie occasioni. Ed io sono intimamente convinto che noi non potremo portare la rispettabilità della magistratura, e non parlo solo della rispettabilità intrinseca, ma della rispettabilità esteriore, di quella che potrei chiamare commerciale, quella che le possa venire attribuita dalle popolazioni, se oltre l'aumento degli stipendi non si provvederà pure alla diminuzione del numero dei magistrati, mercè la quale si avrà la possibi-

lità di una scelta migliore per modo da rendere rispettata la magistratura ed allontanare dalle popolazioni nostre anche solo il dubbio che possa mancare in essa la volontà di attribuire a ciascuno il suo, perchè per il volgo, quanto minori sono i bisogni, altrettanto viene allontanato il sospetto della possibilità che altri manchi volontariamente al proprio dovere.

Ed io credo essere tanto positivo che non trattisi solo della questione di maggiori stipendi, ma che noi non potremmo mai ottenere l'obbiettivo al quale tutti concordemente miriamo, se non la facciamo procedere parallelamente eziandio alla diminuzione del personale; inquantochè nei rapporti morali si procede come nei rapporti fisici, le medie sono inesorabili, e quindi nella scelta, quanto maggiore è il numero che si esige di reclutare, altrettanto bisogna abbassare le proprie esigenze ed il livello di scelta, — io sono tanto persuaso di ciò, che io credo che se venisse pure quel giorno stranissimo, quel giorno avventuroso, in cui il ministro delle finanze potesse dire al ministro guardasigilli, che egli mette a disposizione di questi le casse del Tesoro perchè commisuri liberamente gli stipendi della magistratura secondo che egli creda più opportuno, non cesserebbe per questo punto la necessità di dovere medesimamente diminuire il personale, perchè, ripeto, non è questione soltanto di elevazione di stipendi, ma è questione pure essenzialmente anche di numero.

Io dissi nell'esordire che consento pienamente in quello che potrei chiamare, se mi si permette la parola, il temperamento giuridico, coll'onorevole Costa; — ad ogni modo però mi permetto di fare una riserva per quanto riflette l'apprezzamento del giudice unico. Ripeto, non è questo il momento in cui lo si debba discutere il giudice unico, e nessuno più di me sarà felice, se l'onor. ministro quandochessia con la sua eloquenza e con la maggiore esperienza di me, potrà persuadermi che il giudice unico possa essere di pericolo nell'amministrazione della giustizia, ma per ora io mi faccio ampia riserva di una tale questione pel momento in cui venisse posta in discussione.

Dopo di ciò mi parrebbe proprio un fuord'opera che io mi facessi a raccomandare all'onorevole guardasigilli la sorte della magistratura italiana, perchè in mani migliori di quelle in

cui essa si trova, sarebbe impossibile immaginarlo.

La magistratura italiana di cui nell'esercizio della nobile mia professione di avvocato, mi sono sempre sentito un intimo collaboratore, noi dobbiamo porre ogni nostra cura per portarla più in alto che sia possibile ora, e sempre, e quanto più si proceda nel cammino della libertà, imperocchè è la libertà, intesa alle volte come avviene sconfinatamente per parte di alcuni, quella che coi benefici è pure talvolta produttiva coi suoi sconfinamenti, delle più gravi ingiustizie, di atti di vera tirannia, a provvedere alle quali non abbiamo e non avremo, che il ricorrere alla tutela che unicamente ci può essere data dall'autorità giudiziaria, che perciò abbiamo tutti il massimo interesse perchè sia collocata più in alto che è possibile nella sua rispettabilità intrinseca ed esteriore.

E ciò è tanto più necessario in quantochè non dobbiamo dimenticare, o signori, che noi tutti (adesso forse sembrami che si vada un po' sfatando questa persuasione) non dobbiamo dimenticare che quando ci siamo fusi in un sol Regno, abbiamo tutti avuto la persuasione che la magistratura degli antichi Stati fosse infinitamente superiore alla nostra.

Io non amo adesso di far confronti, perchè sarebbe molto difficile il poterne avere gli elementi adatti; ma non posso a meno di osservare come sotto i regimi antichi, la magistratura era protetta dal mistero, dalla mancanza assoluta di qualsiasi pubblicità tanto, in linea penale, quanto in linea civile. Delle sentenze dei tribunali e delle Corti non si occupavano, che le effemeridi giudiziarie; le popolazioni non se ne interessavano. *Omne ignotum pro mirabile esto*. Egli è certo che la magistratura, contornata com'era dall'assenza completa di qualsiasi controllo, doveva apparire alle menti delle popolazioni ben maggiore, se anco non lo fosse stata, di quello che non possa loro sembrare una magistratura, che vive in mezzo ad una pubblicità del genere di quella, che noi abbiamo, sia nei pubblici dibattimenti, sia, non solo nelle discussioni che leggonsi nelle effemeridi giudiziarie, ma anche nei giornali politici; i quali, per quanto onesti, non è possibile non riguardino le sentenze sotto l'aspetto delle loro idee personali o politiche.

Io ho finito. Domando scusa al Senato, se ho

detto di volo cose che non fossero del tutto punto necessarie, ma che mi vennero suggerite dal desiderio di vedere l'Amministrazione della giustizia del mio paese a quell'alto livello ch'è conforme alla nobiltà delle sue tradizioni giuridiche, ed alla connaturale onestà delle nostre popolazioni.

Nessuno più di me ora starà aspettando con animo, non solo tranquillo, ma pienamente, illimitatamente fiducioso i disegni di legge, che l'onor. guardasigilli, al riprendersi delle sessioni invernali, sarà per presentare al Parlamento; disegni di legge i quali saranno i frutti preziosi, e sottolineo deliberatamente una tale parola, delle sue lunghe, delle sue sapienti, delle sue meditate preparazioni (*Bene*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Parecchie volte nel passato io ho avuto la tentazione di fare interpellanza ai predecessori dell'onor. Costa sopra l'andamento della giustizia in Italia, ma me ne sono ritenuto in parte, perchè in quei momenti non volevo aggiungere, senza speranza di gran frutto, esca al fuoco, in parte perchè in subbietta materia non mi sentiva autorità sufficiente per affrontare la forma solenne dell'interpellanza. Ma oggi noi siamo al bilancio; il bilancio è come il giudizio finale, avanti al quale si agguagliano i grandi e i piccoli. E, malgrado i dubbi che ha sollevato l'onor. Righi, siccome è una abitudine tollerata che in occasione del bilancio ogni senatore possa discorrere sulle materie che vi concernono, io colgo questa occasione per sottomettere al Senato e al Governo alcune considerazioni che mi hanno dettate questi ultimi quattro anni di vita italiana. E sono ben lieto che mi occorra di farlo all'onor. Costa, della cui amicizia altamente mi onoro, e di cui le qualità di competenza e di giustizia sono grandemente rassicuranti per tutte le materie che concernono il suo Ministero.

E perciò entro in materia.

Noi abbiamo qui un bilancio che importa una spesa fra i 32 e i 33 milioni. E questa non sarebbe eccessiva se la giustizia fosse veramente fatta non solo in quel modo assoluto al quale l'onor. Righi si contenta ragionevolmente di rinunciare, ma in un modo tollerabilmente relativo.

Ora io sono invece costretto a dire con una

di quelle espressioni francesi che non si traducono, che della giustizia in Italia: *nous n'en avons pas pour notre argent*.

Lo scherzo può parere poco adatto alla materia, ma purtroppo nelle impressioni dolorose, acute; niente è più vicino del pianto, quanto il riso; ed io ho provato in questi ultimi anni in riguardo dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese delle impressioni molto dolorose.

Noi abbiamo attraversato un periodo di disordini, di catastrofi, di errori e colpe, economici-finanziari, civili e militari, di ogni specie. E di questa fase, per quanto dolorosa, non giova neppure di meravigliarsi soverchiamente, perchè simili crisi sieguono sovente le grandi rivoluzioni; e la nostra rivoluzione è stata più profonda che non è parsa per la sua mitezza.

Ma appunto ciò che qualifica la bontà o meno delle rivoluzioni è la maniera con la quale queste crisi si risolvono.

Ora quello che a me ha dolorosamente colpito è appunto la mancanza d'energia che si è manifestata nel nostro organismo per uscire da questa crisi e restaurare la moralità scossa da antichi danni e dalle vicende tormentose d'una recente rivoluzione.

Permettetemi di riassumere brevemente a questo proposito la storia di questi ultimi anni.

Quando scoppiò la famosa non impreveduta bomba della Banca Romana si procedè immediatamente con parvenza di grande energia all'apertura di un rumoroso processo. Esso riuscì più che rumoroso scandaloso, in esso sono stati sparsi senza parsimonia dubbi e sospetti su tutto e su tutti facendo a gara a coprirsi d'opprobrio gli accusatori e gli accusati.

Dopo lunghi e scandalosi dibattiti quel tribunale accasciato ed oppresso sotto il peso del duplice strepito che facevano intorno a lui gli avvocati e la stampa di tutta la penisola a nome di tutte le passioni e di tutti gli interessi che erano in giuoco, finì per abbandonare il campo tanto contrastato dichiarando che non vi era luogo da procedere.

Questo era il tribunale popolare, la Giuria e cioè una delle forme la più moderna la più conforme allo spirito dei tempi della nostra amministrazione della giustizia.

Come causa o pretesto di questa inaspettata assoluzione quei giudici dissero o fecero inten-

dere esservi stati indotti dalla mancanza di certi dati documenti senza la conoscenza dei quali essi non si sarebbero creduti abbastanza informati per giudicare.

La coscienza pubblica che è sempre avida di giustizia, per quanto in certi periodi non la pratici, si rivolse alla ricerca di questi documenti. E sotto questa pressione dell'opinione pubblica si iniziò un altro famoso processo per rintracciare questi documenti.

Questa volta non erà più il tribunale popolare: la materia concerneva la magistratura togata, la vera e propria magistratura.

Ebbene, se io non erro, in due differenti decisioni, delle quali una della più alta Corte di giustizia, il tribunale si dichiarò incompetente a giudicare dichiarando di essere impedito dall'essere in materia intervenuto il Parlamento.

Io con la stessa riserva dell'onor. Righi non giudico quella decisione, solamente noto le sue conseguenze per l'influenza che ebbero e che potrebbero avere sopra l'applicazione della giustizia in Italia e cioè che il potere legislativo secondo quella teoria finirebbe per diventare l'arbitro e dispensatore delle competenze, potrebbe arrestare le competenze e riconcederle a suo piacimento ossia si concederebbe al potere legislativo la massima delle ingerenze sul potere giudiziario, lo che sarebbe l'assoluta negazione del regime costituzionale e la negazione altresì delle naturali reciproche convenienze nell'esercizio dei poteri essendochè la giustizia debba essenzialmente cercare la verità e la politica sia egualmente essenzialmente dedicata alla opportunità, due termini assolutamente inconciliabili nello stesso istituto.

L'altra conseguenza pratica non meno grave della dichiarazione di quella incompetenza si è che gli uomini politici una volta giunti al potere, ossia quando sono posti nelle maggiori tentazioni di non rispettare la giustizia sarebbero improcacciabili, a meno che il Parlamento si voglia dar la pena di metterli in stato di accusa. Ora siccome il Parlamento ha troppe cose da fare per mettere questi uomini politici in istato di accusa, per ogni particolare colpa, ne verrebbe che quegli uomini durante il periodo del loro Ministero, potrebbero commettere ogni abuso senza che nessuno glie ne potesse dimandare ragione.

Ma, ripeto, io non intendo di sollevare queste

discussioni, per le quali non mi sento l'autorità, nè mi pare sia questa l'occasione, il luogo ed il momento.

Ho voluto solamente constatare il fatto per il quale anche questo secondo processo fu arrestato.

E qui mi preme di notare che con il processo dei documenti e allo stesso titolo rimasero involti alti processi di carattere affatto privato, perchè si connettevano in qualche modo con quello dei documenti.

E così alla istante domanda di giustizia di tutti gl'interessati e della coscienza pubblica non si diè soddisfazione: il tribunale popolare no, perchè mancavano i documenti, i tribunali dalla magistratura togata neppure perchè si dichiararono incapaci.

E quale è stata la conseguenza? Che di tutti questi mali, errori, colpe e delitti, dei quali la evidenza non si poteva negare, perchè palpanti di realtà, tutti indistintamente i perpetratori, direttori, amministratori, ispettori, se ne sono andati tutti a casa tranquillamente, passeggiano le vie di Roma, fanno affari e dettano perfino sentenze di sapienza amministrativa e di moralità.

Ma se n'è andata a casa anche un'altra classe meno baldanzosa, ma più interessante, ossia quella di coloro, molti o pochi, la di cui onestà è forse stata ingiustamente messa in dubbio, e che da quei sospetti non hanno potuto purgarsi.

E quindi ingiustizia da una parte dei colpevoli, che non sono stati puniti, ingiustizia dall'altra, di quelli che, non colpevoli, non hanno potuto avere soddisfazione dell'accusa portata contro di loro.

Ma, o signori, pare a voi che uno Stato civile possa vivere lungamente in queste condizioni? E non si ferma qui. Tutta quella povera gente che era stata più o meno rovinata da quei grossi disordini finanziari, e vittima dei loro perpetratori, ha cercato timidamente qua e là di ripigliarsi, se gli riusciva, sul terreno civile per ottenere un qualche indennizzo dei danni sofferti; ed ho veduto iniziare parecchi processi civili di responsabilità civile verso chi di ragione; non so come sia, ma non ne ho visto riuscire neppur uno.

E questi direttori, amministratori, ispettori non solo non hanno avuto niente a soffrire nella persona, ma non hanno perduto un soldo del loro

avere; per cui se non fosse stata la giustizia provvidenziale che ne ha liquidato la maggiore parte per opera di loro stessi probabilmente sarebbero i soli che si goderebbero sopra le rovine universali da essi prodotte.

Questa terza parte, alla quale ho appena accennato, non appartiene più alla giurisdizione penale, e un altro ramo dell'Amministrazione della giustizia, e cioè i tribunali civili.

Dunque, come voi vedete, tutto coopera a questa specie di sistema di immunità, sul quale io ho richiamato la vostra attenzione siccome fecondo di effetti incalcolabili per la moralità e la prosperità della nazione.

Ma procediamo più oltre.

Gli ultimi disordini dai quali noi siamo stati travagliati sono disordini di carattere civile e politico.

In questo caso si è creduto che i tribunali ordinari non fossero sufficienti, e, per mezzo della proclamazione dello stato d'assedio si è avuto ricorso ai tribunali militari. E i tribunali militari hanno giudicato. Essi hanno giudicato secondo le leggi vigenti, hanno fatto il loro dovere. Immediatamente una parte di quel pubblico che si è avvezzato a non vedere più condannare nessuno, trovò che le punizioni inflitte erano troppo severe.

Evidentemente quando abituate il paese a non averne nessuno de' giudizi, il primo, pare sempre severo. Ma io non voglio discuterle sia pur vero che siano stati severi, ma finalmente questa gente era costituita legalmente, e giudicava secondo che le leggi imponevano loro.

Or bene o signori non è l'uno o l'altro di quei giudizi che è stato molcito o graziato. Ma all'ora che parliamo tutti quei giudicati stanno tutti a casa, alcuni vi sono tornati prima, altri dopo, ma adesso sarà un circa diciotto mesi o due anni da che quei giudizi hanno avuto luogo e tutti i condannati sono tornati a casa non solo ma alcuni di loro occupano le più alte dignità dello Stato. Se si tornerà a convocare tribunali militari, questi sapranno da prima quel che valgono i loro giudicati.

Ora, lungi da me di voler fare obiezione a questa pietosa prerogativa lasciata dalla legge nominalmente al Re, di fatto al Governo, della grazia.

Ma intendiamoci bene, la grazia è un rimedio il quale data l'imperfezione della giustizia umana è stato riserbato al sommo potere come una suprema valvola di sicurezza per certi casi ai quali la giustizia non può provvedere. Ma quando la grazia diventa costante e periodica come in Italia, dove si sa *a priori* che certa specie di giudizi sono seguiti a breve dimora dall'indulto o dall'amnistia, ma in questo caso, a mio modo di vedere, la grazia diviene una vera e propria violazione della giustizia, perchè noi non possiamo supporre che ci siano delle leggi di 24 carati e delle leggi di 12 carati. Vale a dire che ci sono leggi che non si possono violare, e che se si violano si sperimentano tutta la durezza della legge, e ce ne sono delle altre delle quali la violazione si punisce *pro forma*, ma viceversa poi va immune da ogni responsabilità.

Se credete che queste leggi sieno superflue o troppo severe, abolitele, modificatele, ma non lasciate persistere delle leggi di cui voi sanzionate la violazione con un sistema di grazie che ne distrugge tutto il valore e distrugge il senso e il prestigio della giustizia nel paese.

Interpretata in questo modo la grazia, peggiora grandemente le imperfezioni segnalate dell'amministrazione della giustizia e si finisce per educare il paese a non avere più il senso chiaro e giusto del bene e del male, nè il senso della responsabilità che è la molla principale per operare sugli uomini: dappoichè anche nella politica per quanto si voglia essere larghi nella maniera di considerare i reati che vi concernono, ma non bisogna dimenticare che quando si entra sul terreno dei fatti e cioè quando un uomo prende sopra di sè di mettere sossopra tutto un paese, solamente per i danni materiali che produce, deve incontrare una responsabilità.

Non intendo perchè basti coprirsi d'una opinione politica più o meno discutibile per potere impunemente seminare danni e rovine.

Ma dirò di più che le rivoluzioni che si sono fatte a prezzo di grandi resistenze e di grandi sacrifici da parte di coloro che ne sono stati i promotori, si sono affermate e purificate alla prova del fuoco che temprava gli uomini e vaglia le cose. Trattandole al regime della impunità, cioè invitando tutti i dilettranti di rivoluzioni a

esperimentarle senza nessun rischio e pericolo ne vedrete delle belle anche al punto di vista di semplice curiosità.

E quel che è peggio perchè più palpabile ed immediato, si mantiene con quel sistema uno stato d'inquietudine e d'incertezza nel quale non c'è paese che possa vivere.

In conclusione, in questi ultimi anni o a titolo d'affari o con pretesto di politica si sono potuti malmenare gli interessi, l'onore, la fortuna dei cittadini senza che giustizia fosse fatta.

Io vi domando se in un paese come il nostro, in cui le tradizioni del passato avevano lasciato delle disposizioni inchinevoli al disordine, io vi domando se voi credete che la classe dirigente che ha intrapresa la restaurazione politica, ed in una certa maniera anche la restaurazione morale, come abbia adempiuto il suo compito e come abbia soddisfatto a quella che il conte di Cavour considerava come l'ultima e la più importante opera da compiere « e cioè di fare gli italiani ». Se si crede di farli a questo modo, io dubito che questa opera di perfezionamento possa dare grandi risultati.

E qui io potrei fermarmi, poichè un qualunque cittadino può segnalare i mali; ma a chi di ragione spetta poi trovarne i rimedi.

Però giacchè ho la parola, mi permetta il Senato di localizzare ancora qualche osservazione per dare al ministro qualche punto fisso sul quale per lo meno egli possa dirci il suo pensiero.

Di chi è la colpa di questo stato di cose?

È della legislazione o degli uomini che l'applicano?

Anche io, senza andare all'ottimismo del collega Righi, credo che in gran parte la causa di questo stato di cose debba cercarsi nell'organismo della nostra legislazione.

Ed infatti, fino ad un certo punto si può capire come ciò sia.

Noi abbiamo fatto la nostra legislazione nel momento meno adatto per un paese di farla, e cioè dopo una grande rivoluzione.

La rivoluzione era diretta contro gli ordini esistenti; ma le rivoluzioni, anche quando si fanno contro certi ordini determinati, sono sempre a detrimento dell'ordine considerato come concetto assoluto, e quindi la nostra legislazione ha un carattere accentuato di rivolta. Ne

partecipa anche il codice civile; ma il codice civile per l'influenza della tradizione della sapienza ereditaria in materia giuridica, cosa naturale a questo paese, se ne risente assai meno.

Può darsi che il codice civile dovrà col tempo avere qualche ritocco, ma sostanzialmente e nel suo assieme è opera che non smentisce le tradizioni italiane.

Non è così per i codici di procedura, il codice penale ed il codice di commercio, che con poche tradizioni attendibili sono stati perpetrati sotto l'influenza dello spirito locale del momento.

Da quel che ho esposto più sopra non si troverà troppo audace se dirò che nella legislazione penale la preoccupazione dominante è di calmare i rei, e nella legislazione civile di proteggere i debitori.

Per esempio, tutto vi è disposto per disarmare il galantuomo per offrirlo facile preda all'assassino; ma viceversa poi, appena il pover' uomo è assassinato, di vendicarlo ci ha ben poca cura, ma viceversa poi la legge ha tutte le cure possibili perchè il reo abbia la più larga difesa, goda di tutte le attenuanti, abbia tutti i privilegi, compresa la famosa parità di voti che lo assolve. Molti altri esempi si potrebbero citare in altre materie, informati allo stesso spirito.

E per mostrarvi tutti gl'inconvenienti di questo sistema, permettetemi per un momento di allargare il campo delle mie osservazioni.

Il codice penale italiano, come certi sistemi di spurgo delle materie immonde delle grandi città che si chiamano « tutto all'acqua » perchè il solo modo di spingere le materie immonde è l'acqua, per lo spurgo di tutte le miserie e le nequizie di ordine morale manda alla prigione, la più crudele quando è duratura e la più corrompitrice delle pene, che assimila l'uomo alla belva.

Esso ha respinto ogni altra punizione, di quelle che in paesi civili quanto e più di noi sono del più provato e sicuro effetto. Esso ha la voluttà della prigione.

Ma questa prigione, per le ragioni più sopra esposte, fra le sue grate e dai suoi cancelli lascia sfuggire i gravi delinquenti, mentre ritiene gelosamente i piccoli. Mi spiego. Non c'è delinquente grosso che si rispetti, che fra la temperanza del codice, fra le ambagie del co-

dice di procedura, fra le influenze più o meno politiche, fra gli avvocati abili, fra la stampa romorosa e tutti gli altri mezzi che le leggi e i costumi gli forniscono, se ha un po' di tempo, non sfugga o per lo meno non riesca a diminuire la sua pena. Invece poi i piccoli vi rimangono tutti. Ora sapete chi sono questi piccoli?

Essi si reclutano nella ignoranza e nella miseria che le nostre utopie e la nostra mala amministrazione ha tutt'altro che combattuto e diminuito, sono ladruncoli, contravvenzioni, vie di fatto, resistenza alla forza armata e che so io, il più delle volte incoscienti prevaricatori che dopo qualche anno di prigione, come le prigioni sono tenute da noi, ne escono dei banditi matricolati.

Ora si può comprendere l'effetto che deve fare nelle popolazioni questo sistema che da un lato perturba in esse il giusto apprezzamento del bene e del male e dall'altro lascia sussistere scuole viventi di perversità e di corruzione. No o signori, questo sistema non è fatto per rialzare la moralità del paese.

Ora permettetemi di ritornare brevemente sulla giustizia civile. Io ho parlato delle sue tendenze in generale, ma essa ha più che delle tendenze nelle sue applicazioni quali sono il risultato della sua procedura e della fiscalità.

Ricordò l'onor. Righi che la giustizia deve essere *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, ma le formalità e le spese che comporta la sua applicazione dimostrano una volontà affatto contraria, perchè il dover pagare il doppio di quello che importa, riduce la giustizia ad un'illusione.

La giustizia civile colla procedura e le fiscalità in vigore è una vana parola; è un lusso per le grandi e potenti amministrazioni, e degli uomini molto ricchi, ma il medio e il piccolo mondo non ne può usare, anzi gli è materialmente interdotta.

Pochi giorni fa, io ho dovuto sostenere una causa per una piccola Società, di cui faccio parte, la causa era per 1200 lire, l'abbiamo vinta, ma alla liquidazione abbiamo dovuto pagare L. 3500 (*Ilarietà*).

Come ciò può avvenire? Lo spiego subito.

In un paese povero, come il nostro in questo momento, spessissimo il vostro avversario, come era in questo caso il mio, perdendo non ha

modo di pagare le spese. E quindi il più sovente la refazione delle spese è inattendibile. Ma gli avvocati non intendono questo ragionamento e si fanno pagare due volte ed anche tre; nelle piccole cause le spese sorpassano di gran lunga il capitale.

Un altro mio amico pochi giorni fa aveva un piccolo affare di un centinaio di lire, ha consultato il suo avvocato, questi gli ha fatto il conto, che ci volevano più di 100 lire per far la causa. Il mio amico ha scelto il minor male: ha pagato le cento lire. Si intende facilmente come questo sistema incoraggi i nullatenenti a fare cause nelle quali possono guadagnare, ma non hanno nulla da perdere.

Ora questi non sono casi eccezionali, è lo stato normale. E una giustizia in queste condizioni non è una giustizia.

Però, qui mi fermo, perchè ho già abusato della pazienza del Senato, trattando tante e così svariate materie, in occasione di un modesto bilancio e non voglio abusarne ulteriormente; e perciò lascio tutte queste grosse questioni, al tempo. Io sono convinto che se l'Italia dovrà tenere nel mondo quel posto che noi desideriamo che tenga, fra le nazioni civili, i suoi codici dovranno essere tutti ritoccati, ma questo non si può fare nè oggi, nè domani, e non saranno le mie parole che affretteranno la bisogna.

E quindi di tutto quel che ho discusso lascio più particolarmente e più distintamente una raccomandazione al ministro, perchè veda se in questo esercizio della giustizia civile fosse possibile introdurre qualche facilitazione per cui diventasse più accessibile a coloro che non sono professionalmente milionari.

E passo ad alcuni punti sui quali a me pare opportuno di richiamare l'attenzione del ministro, perchè credo non possano attendere, e che siano di una urgenza immediata, perchè ne dipenda grandemente la moralità e il credito del paese. Li accenno subito. Essi si riscontrano nel Codice di commercio; nella procedura e nella competenza penale.

Nel nuovo Codice di commercio, quel senso di rivolta che traspare in tutta la nostra legislazione si manifesta nel ritenere il detentore di una cambiale come il tiranno e quello che deve pagare come la vittima.

Niente di più falso di questo concetto in riguardo ad un organismo delicatissimo di cui

l'uno e l'altro sono egualmente parti integrali, quale organismo non è fatto all'uso, cui purtroppo molti dei nostri concittadini l'hanno adoperato, vale a dire di procurare i subiti guadagni e favorire l'affarismo pel vantaggio individuale; ma è invece l'istrumento pratico immediato e il più poderoso della vita e del progresso dell'umanità. Quel gran progresso che il mondo ha fatto soprattutto in questi ultimi tempi sarebbe stato impossibile senza quest'organizzazione, che permette di accumulare e trasportare rapidamente enormi capitali, e una corrispondente intensità di lavoro ovunque occorre da un punto all'altro del mondo con la massima semplicità e celerità. Ora, siccome ciò sarebbe impossibile governando i rapporti d'affari e le transazioni con le norme ordinarie del diritto civile, perchè in ogni affare di questa natura se si dovesse fare con le garanzie di un istrumento notarile che richiede quaderni di carta e mesi di tempo per esser compiuto non giungerebbe mai alcuno in porto almeno in tempo utile. Così si è prodotto spontaneamente il diritto commerciale o mercantile per la spedizione di questa sorta di affari la quale è fondata principalmente sulla rapidità e sul credito.

Il credito è come l'onore, non ammette transazioni.

Qual è il concetto dell'onestà mercantile? Essa si compone di una somma di qualità personali le quali rispondono per l'uomo e tengono il luogo delle garanzie reali che si contengono nella legge civile.

Appena l'uomo in commercio accenna a mancare di queste qualità è considerato inadatto a funzionare e pericoloso per il mercato, e quindi come tale è respinto; è un membro che si recide dal corpo dei commercianti. Questo è il principio che regola il fallimento.

Il fallimento non è già una maniera più o meno efficace per fare pagare il debitore, al contrario. Esso è una misura di difesa di conservazione per la quale la rescissione di un membro, che non può rimanere nella grande confraternita dei commercianti, perchè non ha più le qualità volute per rimanervi, garantisce la fede pubblica. A questa sola condizione, lo svolgimento e la prosperità dei commerci è possibile.

Perchè quei piccoli pezzi di carta che rappresentano intiere fortune e sopra i quali si

fanno le più mirabili combinazioni dei commerci e delle industrie moderne abbiano un valore devono rappresentare una sicurezza assoluta. Se si confrontano queste esigenze col nostro Codice di commercio, si trova che proprio a quell'ora, a quel momento che il mantenimento della promessa che il pagamento è dovuto interviene un istituto che si chiama la moratoria, la quale si concede dietro certe condizioni, o a richiesta del debitore o a giudizio del giudice, per il quale il debitore ha sei mesi di tempo per pagare. Ossia che i diritti dei creditori sono commercialmente frustrati, e assicurata l'impunità del debitore che ha mancato alla sua fede. La condizione apposta dal Codice è che il debitore mostri nel suo bilancio di essere solvibile a lunga scadenza. Ma qui consiste il concetto falso sul quale quello istituto riposa, che cioè, in commercio, sia lo stesso di essere pagato oggi o fra sei mesi. Notate che io parlo del semplice uso, ma noi possiamo vedere gli abusi ai quali questo criterio si presta. E le liquidazioni dopo i sei mesi si fanno al 40, al 50 e qualche volta al 10 o al 5 per cento. Con una istituzione simile non vi è credito, non vi è vita commerciale possibile. La moratoria è come l'abolizione della pena di morte, in Italia hanno soprattutto il carattere della assoluta negazione dell'opportunità. In un paese dove le statistiche registrano fra i tre o quattromila 'omicidi all'anno e dove in gran parte per la mancanza di tirocinio e di abitudine vi è una spiccata tendenza a compromessi che non sono quelli che più convengono alla vita commerciale, noi ci siamo affrettati di abolire l'una e introdurre l'altra.

E badate bene, fino a che noi di questa moratoria, facciamo uso fra di noi, manterremo i commerci e le industrie nello stato che ognuno può testimoniare e pagheremo le pene dei nostri peccati. Ma oggi che gli affari non hanno più confine, nè patria, ma si fanno attraverso tutto il mondo, dove vorrete più trovare i capitali che vengano in Italia in presenza di una legislazione siffatta, la quale dei capitali mutuali al momento dato vi proroga la data di pagamento a sei mesi per ricevere poi il 50 o il 20 per cento? E giova anche notare che uno dei più cattivi lati di questa legislazione, è d'incoraggiare gli arruffoni e gli avventurieri per i quali la questione si riduce a cavare con qualche

artificio, dalle tasche della buona gente, una cifra con la prospettiva di arrivare nella peggiore accentualità alla moratoria con un concordato del 20 per cento per liquidare un beneficio e ricominciare con un altro affare e così di seguito, e cioè di moltiplicare gli affari illeciti e vergognosi e di accrescere così il danno e il discredito, discredito che si estende anche sopra quella parte, e non piccola, del commercio che si conserva onesta.

In conseguenza di questa legislazione e di questi costumi i capitali si allontanano da un mercato dove regnano l'una e gli altri. Il capitale inglese, che è sempre il più accorto, da circa venti anni ha lasciato il mercato italiano; andate a proporre in Inghilterra un affare in Italia? Poco dopo si ritrasse anche il capitale francese, aveva le sue ragioni politiche; siamo d'accordo, ma la gente di affari, la politica la intende fino a un certo punto, quel che intende soprattutto è la sicurezza e il tornaconto.

È rimasto il capitale tedesco che vi è accorso e vi si mantiene per una generosa politica di simpatia, ma non conviene farsi illusioni, se si continua a liquidare al 30 per cento, emigrerà anche questo.

Per fatto della nostra fiscale ed incerta amministrazione, è già lungo tempo che alla chetichella emigra il capitale italiano stesso. Ma dove troverete, o signori, i mezzi per fare tutte quelle belle cose, che qui e altrove si propugnano? Come provvedere a quelle strade ferrate tanto raccomandate dai nostri deputati? Come provvedere a quegli armamenti, quell'organamento militare tanto ragionevolmente desiderato dai nostri generali? Dove troverete tutto questo se voi non promuoverete la ricchezza, la produzione del paese con un movimento di capitali, se non fate sì che questi capitali siano sicuri, si moltiplichino e producano?

Io non so su che vorrete costruire quest'Italia ideale della quale parliamo sempre mentre facciamo e manteniamo una legislazione commerciale, che combinata poi colla nostra legislazione finanziaria, tende a togliere al paese ogni specie di energia e di elasticità.

Ecco perchè io ho creduto urgente dopo le ultime crisi economiche e finanziarie di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sopra queste questioni attinenti al nuovo codice di commercio, onde le sue disposizioni tendono a

turbare la funzione propria di quell'organismo per assimilarlo con un malinteso alle funzioni del diritto comune, le quali sono assolutamente la negazione della vita commerciale ed industriale.

E passo agli ultimi argomenti della competenza e della procedura penale.

Del nostro ordinamento finanziario si potrebbe dire quello che diceva l'altro ieri il mio amico Tommasi-Crudeli sul Ministero dell'interno, che è tutto un organismo fatto per un paese a regime di monarchia assoluta.

I due rami della magistratura, l'uno cosiddetto libero, l'altro del pubblico ministero, i quali vanno a convergere verso il Ministero di grazia e giustizia, sarebbero benissimo concepiti in un paese in cui la giustizia fosse nel fatto l'emanazione vera, reale, non nominale di un regnante, il quale sempre lo stesso, con quelle stesse tradizioni l'esercita.

Avrà i suoi vantaggi ed i suoi difetti; ma è un organismo che si capisce.

Ma date quest'organismo in mano ad un uomo politico, che sta al potere due o tre anni con un dato ordine d'idee e con una certa quantità d'interessi; e che dopo due anni è surrogato da un altro con idee opposte, interessi diversi, ditemi, con le migliori intenzioni del mondo, cosa deve diventare la giustizia. Io professo per la nostra magistratura il più gran rispetto, e conto fra essi di quelli della cui amicizia altamente mi onoro. Ma come diceva l'onor. Righi, i magistrati sono essi piuttosto le vittime, molte volte incoscienti, che i perpetratori dei danni che si lamentano.

La nostra magistratura è doppiamente legata alla vita politica.

Prima di tutto, quasi tutti i suoi membri sono senatori o deputati; e poi dalla loro prima genesi, dai primi gradi della loro carriera fino agli ultimi sono assolutamente dipendenti dal ministro.

Malgrado certi limiti apposti all'azione del Governo sopra di loro in sostanza la loro carriera è dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Ora, concessa a tutti indistintamente i magistrati la migliore volontà del mondo, come volete che quando una grossa corrente politica porta al potere un ministro, fra i magistrati di opposizione e i ministeriali per una ragione

o per l'altra come volete che la loro azione inconsciamente non finisca per essere una azione politica?

Ed infatti voi l'avete veduto, durante una corrente di un Ministero si cercavano i documenti; è venuta un'altra corrente i documenti non si sono più cercati: questi documenti non si sono mai trovati, perchè conveniva a tutti i partiti di non trovarli. Il concetto e la passione politica è di tal fatta che s'impone e predomina involontariamente senza colpa di nessuno.

Anche questa è materia che richiede provvedimenti urgenti e non credo neppure che sia cosa molto difficile di provvedere almeno in parte.

Voi dovete mettere per quanto è possibile la magistratura all'infuori dell'azione delle correnti politiche e non serbare ad essa che quel tanto di protezione disinteressata che occorre per difenderla alla sua volta dalle influenza della piazza.

Nei paesi costituzionali e in genere liberi non vi è possibile comunione fra il potere politico ed il potere giudiziario. In alcuni di recentissima formazione come in America il sommo potere giudiziario è perfino in certi casi al disopra del potere legislativo, perchè giudica sopra la legalità, e quindi sull'efficacia dei suoi atti.

Ed è giusto che sia così, perchè se ci sono due cose al mondo inconciliabili, sono la giustizia e la politica; perchè come io diceva testè la politica è l'opportunità, e la giustizia è la verità, almeno per quanto è possibile conseguirla in questo mondo.

Ogni qualunque legame fra l'uno e l'altro di questi elementi non può a meno di perturbare profondamente la giustizia e di nuocere anche alla politica, perchè anche una politica che non abbia dietro di sè l'appoggio di una giustizia indipendente e severa finisce per diventare corrotta e corruttrice.

Il rendere una maggiore indipendenza alla magistratura con tutti i difetti, che questa potrà avere, è il solo modo perchè sia restituita all'Italia la giustizia. Anche perchè vi sia una istituzione contro la quale le onde vaganti della politica trovino una barriera, alle loro tempestose invasioni.

Io credo che questo punto è essenziale per

il paese, anche politicamente prendendo la parola nel suo senso il più ristretto.

Non c'è patria, non c'è libertà, dove mancano tutte le soddisfazioni materiali e morali che si collegano con questi sacri nomi; noi purtroppo delle soddisfazioni materiali ne diamo ben poche, perchè le nostre amministrazioni in questo campo hanno un'azione negativa. Se si distrugge anche ogni prestigio di giustizia e di moralità su quale fondo, su quali basi volete che questo paese prosperi e viva? Su questa via prepareremmo un avvenire che sarebbe spaventoso, se a tutto finora non rimediasse in parte il meraviglioso buon senso, e la mitezza del carattere delle nostre popolazioni.

Io quando sento attribuire molti dei nostri guai ai loro difetti faccio invece un ragionamento contrario e penso che queste popolazioni devono avere delle grandi qualità per resistere al Governo, che da 25 o 30 anni noi facciamo di loro.

Non è che io disconosca che ci siano state delle cause che hanno prodotto questo stato di cose e quella che le riassume tutte e cioè di essere passati a traverso d'una rivoluzione. Solamente che questa rivoluzione non deve essere eterna, ed io anche per questo sono lieto di potere dirigere queste mie osservazioni all'onor. Costa il quale fa parte d'un Ministero che ha proprio questo compito e cioè di ordinare, consolidare i suoi effetti mettendoli in armonia con i suoi scopi che non possono essere altri che materialmente il ben essere e moralmente la giustizia.

Mi rimane di dare alcun cenno, sulla procedura penale, ed ho finito. Riassumo brevissimamente il mio pensiero per non tediare più oltre il Senato.

Da noi un processo criminale è una tempesta di fango che copre tutto e tutti intorno a sè, il solo che qualche volta si salva, è il reo. Ora in questo fatto che tutti lamentano vi è qualche cosa di morboso che deve appunto dipendere dall'esagerato interesse che tutta la nostra legislazione prende per i rei.

Il campo delle prove e dei testimoni è così sconfinato che col favore dei costumi invalsi nel foro il tribunale diviene un teatro di scandali dove non solo i principii ma i fatti pubblici e privati benchè appena o meno attinenti

al processo sono abbandonati alla discussione e alla più scandalosa pubblicità.

Il fatto esiste, il dilemma può essere fra la procedura o le persone che l'applicano; se la procedura è viziosa correggetela, se è male applicata riconducete alla disciplina i funzionari che l'applicano.

Perchè anche questo urge; e cioè che un processo invece di essere una fonte di giustizia non diventi una tribuna di scandali. Perchè poi quando da tutta questa burrasca emerge finalmente, come non è raro, un'assolutoria se si metta nella bilancia il risultato totale di quel che la moralità del paese ritrae da così fatti processi, il passivo supera di gran lunga l'attivo.

Io domando davvero perdono al Senato d'essermi permesso questa lunga diceria. Ma essa è la somma di un seguito d'impressioni dolorose da me provate in questi ultimi tempi e che parecchie volte come vi diceva ho avuto desiderio di manifestare a seconda che le provava.

Non l'ho fatto per le ragioni che ho detto al principio del mio discorso.

È venuto questo bilancio in un momento di relativa quiete, e con un ministro al quale mi affido non solo che sia in lui pienissima la volontà di fare il bene, ma anche la capacità di intenderlo lo che è meno commune e ne ho profitato.

Mi perdoni il Senato di avere abusato della sua pazienza, e prego l'onor. ministro di tenere nel difficile compito che gli incombe una qualche memoria di queste mie parole (*Benissimo Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pecile.

Senatore PECILE. Ho chiesto la parola semplicemente per fare una raccomandazione all'onor. ministro, non nuova per verità, ma che spero troverà presso di lui benevolo ascolto, e per rivolgergli una interrogazione che mal troverebbe posto negli articoli del bilancio.

L'onor. senatore Costa, relatore del bilancio di grazia e giustizia del 1894, nella tornata del 2 luglio mi fece l'onore di ricordare alcune osservazioni che io svolsi ripetutamente al Senato intorno alle gravità delle tasse che divorano la piccola proprietà, che assorbono talvolta le piccole eredità e rendono impossibile l'esazione dei piccoli crediti.

L'onor. Costa disse in allora che le mie osservazioni erano improntate a verità e che era necessaria una legge che semplificando le procedure per le espropriazioni rendesse proporzionato, per quanto fosse possibile, la spesa al valore dell'immobile espropriato.

Ed avendo io soggiunto alcunchè, il ministro onor. Calenda mi confortava dicendo che « in un momento in cui il Governo si studia di accrescere il numero dei piccoli proprietari la mia parola non poteva che riuscir gradita al guardasigilli » s'impegnava di portare i maggiori studi sulla materia delle espropriazioni delle piccole proprietà e dell'altra dei piccoli crediti, mettendosi d'accordo col ministro delle finanze e prendendo le mosse dall'esempio che aveva dato la Francia, che, come si sa, già da vari anni ha fatto una legge per esonerare da tutte le spese le espropriazioni fino al valore di duemila lire.

Ora il relatore del bilancio è diventato ministro ed io ho piena fiducia che vorrà fare sua la promessa del predecessore il quale non ebbe il tempo di condurla ad effetto, e vorrà proporre una legge che renda proporzionato per quanto è possibile - ripeto le sue parole - la spesa al valore dell'immobile espropriato.

Seguendo l'idea, splendidamente enunciata or ora dall'onor. Vitelleschi, egli saprà colla razionale riduzione delle tasse pei piccoli affari, rendere più democratica la giustizia, vale a dire più accessibile alle piccole borse.

Ora mi permetto di rivolgere al sig. Ministro un'interrogazione intorno ad un'altra questione importantissima, che è quella delle decime.

Io non ripeterò certo in occasione di bilancio le *querimonie* altra volta sollevate in quest'aula intorno all'argomento.

Il signor ministro, già capo dell'avvocatura erariale, conosce perfettamente la questione; conosce tutte le petizioni che vennero innalzate; conosce i giusti lagni che si sono elevati dell'applicazione di questa legge, in varie parti d'Italia, e specialmente nella mia provincia.

La mia provincia fu purtroppo anticamente porta dei barbari ed è perciò che è più d'ogni altra soggetta a tutte le angherie che vennero inventate nei bassi tempi.

Ora nel 17 dicembre 1895 la Commissione per la proroga delle commutazioni delle prestazioni fondiaria presentava un ordine del

giorno alla Camera, con cui s'invitava il Governo a proporre quelle modificazioni alla legge 14 luglio 1887, che ne agevolassero l'esecuzione, a formulare una disposizione dichiarativa dell'articolo primo della legge stessa, e ad esaminare se non fosse il caso in alcune eventualità, di limitare l'obbligatorietà delle commutazioni.

Il ministro Calenda accettò l'ordine del giorno per farne argomento di studio, obbligandosi a presentare un disegno di legge nei primi mesi del 1896.

Nella stessa seduta l'onorevole Calenda accettava pure la raccomandazione dell'onor. Clementini, a nome della Commissione, di sospendere i litigi per le commutazioni fino a che fosse presa una decisione in argomento, e nella tornata del Senato del 19 successivo ripeteva le stesse promesse.

Ora l'attuale Ministero, che ha steso la mano alla più avanzata democrazia, pensi che le due questioni alle quali io accenno, tanto quella della confisca della piccola proprietà, che avviene per le tasse, quanto l'altra delle decime, che da noi aggrava più che tutto il minuto popolo, ed un numero sterminato di lavoratori della campagna, entrano nel campo della più sana democrazia ed hanno una grandissima importanza sociale.

Io confido che questo Ministero, aiutato appunto dalla democrazia, possa condurre a termine leggi, e mantenere promesse, che i precedenti Ministeri lasciarono cadere nel campo delle speranze deluse. Se riuscirà a vincere quella fenomenale incapacità amministrativa, per la quale i provvedimenti più ragionevoli trovavano in Italia ostacoli insormontabili, avrà il plauso di tutta la nazione.

Attendo dall'onorevole ministro guardasigilli una risposta.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io ho ascoltato con molta attenzione il discorso dell'onor. Vitelleschi e sono lieto di dichiarare che in gran parte mi unisco a deplorare molti dei fatti a cui egli ha accennato; ma vi è un punto del suo discorso in ordine al quale non posso pienamente consentire con lui e mi duole che non sia qui presente...

Voci: Sì, è presente.

Senatore CANONICO. Ond'è che non posso a meno di dire almeno una parola.

Conoscendo intimamente il nobile carattere dell'onorevole senatore Vitelleschi, io non posso neanche da lungi pensare che egli abbia voluto in qualche modo esprimere dubbi sulla rettitudine delle intenzioni della Corte suprema penale. Però, siccome alcuni di coloro che leggeranno il suo discorso potrebbero forse dalle sue parole venire nel concetto che la Corte di cassazione, in un grave processo a cui egli alluse, abbia indirettamente cooperato all'impunità dell'imputato, io debbo a questa parte del suo discorso contrapporre brevissime considerazioni.

Io non ho d'uopo di dire al senatore Vitelleschi che vi sono regole di competenza: dapochè su questa materia egli si è pur ora molto diffuso.

A quel modo che altre cause sono di competenza dei pretori, altre dei tribunali e poi delle Corti d'appello, altre delle Corti d'assise, così vi sono reati i quali sono di competenza di magistrature speciali, come sarebbero i reati militari e i reati commessi dai ministri, come tali. Ora, nel caso di cui si tratta, che cosa ha fatto la Corte suprema di cassazione? Non ha fatto se non tener fermi i limiti della competenza col dichiarare che, in forza dello Statuto, i reati volgarmente chiamati ministeriali sono di competenza esclusiva del Senato ed i reati commessi dai deputati non altrimenti si possono proseguire se non previa autorizzazione della Camera.

La Corte di cassazione, esaminati i fatti, ha trovato che vi erano reati di competenza esclusiva del Senato del Regno, per cui solo la Camera aveva diritto di accusare e solo il Senato aveva diritto di giudicare.

Riconobbe altresì che vi erano reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; ma che, essendo commessi da un deputato, per essi non altrimenti si poteva procedere se non dietro l'autorizzazione della Camera. Questa è la sola cosa che ha fatto la Corte suprema nel processo a cui alludeva l'onor. Vitelleschi.

Poteva essa fare altrimenti? Se altrimenti si fosse fatto, con ragione si sarebbe potuto dire che la Corte aveva calpestato i diritti della Camera e del Senato ed aveva violato lo Statuto. Ed i maligni avrebbero potuto aggiungere che la Corte di cassazione, ciò facendo, aveva ceduto

a pressioni dirette o indirette del potere politico, col rinviare la causa a chi non aveva il diritto di giudicarla, onde coprire la responsabilità di altri che forse davanti al Parlamento avrebbe dovuto rispondere.

Dico questo, non per entrare in polemica, nè molto meno per entrare in disquisizioni giuridiche; ma perchè credo mio dovere di difendere la magistratura, non dico dagli errori giudiziari che può commettere, poichè siamo tutti uomini, ma da ogni sospetto sulla integrità del suo carattere.

Poichè, avendo io l'onore di essere nella magistratura da oltre vent'anni, posso dire che la magistratura italiana, per quanto l'ho conosciuta, giammai non ha piegato alle influenze del Governo, nè mai ha consentito a diventare uno strumento politico.

Io credo fermamente che quando la magistratura, e specialmente la magistratura suprema, potesse diventare anche indirettamente un *instrumentum regni*, da quel momento demolirebbe sè stessa.

E finchè mi resterà un fiato di vita, non sarò mai io che piegherò a questa deplorabile tendenza.

Detto questo, poichè ho la parola, mi permetterà il Senato, per non dover tediare un'altra volta, che io rivolga al ministro guardasigilli una preghiera sopra un ordine affatto diverso di cose.

Io vorrei sottoporgli una semplice idea: vedrà il ministro se possa prenderla in considerazione.

In Italia ogni momento si fa una legge: forse in pochi paesi le leggi si cambiano così di frequente e sono così numerose come presso di noi.

Mi perdoni il Senato il paragone, ma per me le leggi sono come le boccette degli speciali: quando ne vedo molte sul tavolino e le vedo spesso cambiarsi, io dico che il malato non va troppo bene.

Ora io trovo che vi sono tre cagioni principali di questo malessere legislativo. Una è che non sempre purtroppo le leggi, facendosene molte ed in fretta, hanno tutte un linguaggio giuridico esatto; il che porta gravissimi inconvenienti nell'applicazione.

In secondo luogo vedo che molte leggi fanno a pugni con altre leggi; per guisa che coloro

i quali debbono poi applicarle si trovano in grandissimo impaccio.

Infine, per quanto si cerchi di fare leggi perfette, siccome tutte le cose umane sono manchevoli, in ogni legge si riscontrano imperfezioni, errori, lacune; e quindi le difficoltà che poi sorgono nella pratica.

Le leggi positive non possono di primo acchito uscire perfette, come Minerva armata di tutto punto dalla testa di Giove.

Le leggi positive sono il frutto dello svolgimento del diritto; perchè il diritto positivo ha una vita che si svolge da sè secondo i bisogni, secondo le emergenze sociali.

Il potere legislativo non fa che avvertire questi bisogni, studiare i fatti che li dimostrano, afferrare e coordinare le aspirazioni, i desiderii, e sanzionare con la legge scritta ciò che è già nella coscienza di tutti. Il diritto positivo si forma così poco a poco, come la staltite, goccia a goccia.

In questa condizione di cose, l'idea che sottopongo alla considerazione e solerzia del ministro guardasigilli è questa: se non credesse utile istituire una Commissione permanente di legislazione, la quale avesse un duplice ufficio: prima che le leggi vengano recate al Parlamento, e dopo che sono approvate e pubblicate.

Prima che le leggi vengano portate al Parlamento, questa Commissione, secondo me, dovrebbe vedere che il linguaggio giuridico sia esattamente osservato, e che la legge da proporsi non si trovi in opposizione con altre leggi esistenti. Quando poi la legge è stata sanzionata e pubblicata, specialmente trattandosi di leggi organiche, dovrebbe vigilare al modo con cui la legge funziona; vedere le difficoltà che sorgono, gli inconvenienti a cui dà luogo, le lacune che si verificano, e quindi, od annualmente, od almeno ogni due anni, presentare una relazione e proporre quelle modificazioni che valgono a rimediare alle imperfezioni notate. Per tal modo non vi sarebbe più il bisogno di rifare ad ogni momento le leggi: ma, poco a poco avremmo su ciascuna materia una legge positiva, la quale sorgerebbe dai bisogni stessi della pratica, e sarebbe l'espressione di ciò che è necessario per regolarne l'oggetto.

Non mi dilungo oltre, perchè l'onorevole

guardasigilli è assai più esperto ed autorevole di me in codeste cose.

È una modesta idea che io sottopongo all'illuminato suo criterio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi per fatto personale.

Senatore VITELLESCHI. Il collega Canonico ha dovuto rimarcare che io ho voluto evitare di iniziare una discussione in materia. Ho anzi dichiarato che non me ne sentiva la competenza, e che non la credevo opportuna. Solo ho constatato le conseguenze, che emanavano da quella sentenza, e, avendole sommate insieme, con altri inconvenienti, ho detto che io credeva che la maggior parte di questi difetti dipendesse dall'insieme della nostra legislazione. E probabilmente queste stesse incompetenze sulle quali, peraltro, io conservo la mia opinione, sono probabilmente l'effetto d'una distribuzione di poteri, la quale non è fatta in modo che permetta alla giustizia di funzionare come dovrebbe. Quanto al supporre che io abbia voluto farne un appunto personale in qualsivoglia modo, io non avrei voluto che l'onor. Canonico vi avesse neppur fatta allusione; prima di tutto non sarebbe mai sorto per il capo a me di fare appunto di questa natura ad uomini come lei e certo neppure alla Suprema Corte di giustizia. Dappoichè io so benissimo che le firme che si appongono a tali atti solenni sono il risultato di un giudizio complessivo nel quale la persona sparisce e rimane l'ente. Per conseguenza su questo punto non ho bisogno di dare ulteriori spiegazioni.

Ma quanto alla cosa in sè e per quanto riguarda il mio argomento io conservo le mie opinioni, pure guardandomi bene di promuovere qui una nuova discussione. Perchè mantengo che le cose pure essendo come la Corte di Cassazione l'ha giudicate, evidentemente vi è un doppio difetto nella nostra legislazione, e cioè primo che vi sono dei fatti e delle persone per le quali la giustizia non può farsi, secondo che è data al potere politico, una potestà nel sospendere ed assegnare le competenze che è inconciliabile con la più elementare amministrazione della giustizia.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Non aveva alcuna intenzione di partecipare a questa discussione, ma

il discorso brillantissimo dell'onor. Vitelleschi e l'appello che egli ha diretto all'onorevole guardasigilli per provvedimenti atti a correggere l'andamento della giustizia, mi hanno fatto sorgere il desiderio di esprimere qualche idea sull'importantissimo argomento.

Che l'andamento della giustizia in Italia lasci molto a desiderare lo prova il fatto dei molteplici disparati, disordinati lamenti, che la discussione di questo bilancio ha sollevato nella Camera dei deputati e la enorme disparità e quantità di proposte, che partirono da vari banchi, per suggerire al guardasigilli rimedi vari e spesse volte contraddittori.

L'onor. Vitelleschi ritiene cosa facile porre dei rimedi a questi mali; egli toccò diversi punti, ma disse specialmente che era facile risolvere uno dei problemi, ch'io credo più gravi, quello dell'indipendenza della magistratura.

Chi abbia letto lo splendido discorso che l'onorevole ministro di grazia e giustizia preferì alla Camera dei deputati in risposta ai vari oratori che presero parte alla discussione del bilancio, avrà trovato che anche a lui è parsa cosa difficile il porre un rimedio a tanti mali; e come egli non abbia fiducia nelle molte leggi che gli si richiedevano per dar soddisfazione a tante esigenze. Ed io credo che egli abbia perfettamente ragione, e che l'onor. Vitelleschi si formi delle illusioni sulla possibilità di porre argine a tanti mali con leggi che vengano presentate o elaborate dal guardasigilli.

I guai che egli lamentò nascono da un insieme di circostanze, che infestano tutta intiera la nostra vita politica, alle quali non c'è ministro guardasigilli che possa portar rimedio.

Il ministro ha fatto una splendida e meritata difesa della magistratura del nostro paese. Io credo, al pari di lui, che essa sia superiore per moralità e per le doti della mente a ciò che le si possa richiedere. Tuttavia com'è che essa non ha nell'opinione pubblica quell'alta stima che pur meriterebbe e certo occorrerebbe che avesse?

Questo fatto ha, lo ripeto, molte cause, le quali producono nella magistratura effetti, che a lor volta diventano cause dei mali deplorati.

Ma del problema, la cui soluzione si collega a molte cause, io non voglio accennarne che al-

cune della più intuitiva evidenza, per dimostrare che non è il ministro guardasigilli quello che può ripararvi. Non è egli infatti, per esempio, che possa limitare l'offerta eccessiva che invade il campo della giustizia, sia nel ramo giudiziario, sia nel ramo dell'avvocatura.

Voi vorreste in Italia una giustizia elevata, per dottrina, per integrità. Per ottenere questo altissimo scopo dovrebbero concorrere tutti e due i rami, non solo cioè il corpo giudicante, ma ancora il ceto dei patrocinanti, imperocché la giustizia ha bisogno del concorso di entrambi per riuscire efficace e proficua e a quell'altezza che si desidera.

Ma quando avete ogni anno ventidue università, le quali vi vomitano nel paese un'offerta di braccia e di menti che è quattro volte superiore al bisogno, ed all'esito di tutta questa offerta non avete che due sbocchi: la magistratura e l'avvocatura, come volete che la magistratura e l'avvocatura non riescano inquinate, se è troppo spesso vero che l'abbondanza eccessiva d'una data merce ne provoca il decadimento e va a scapito della qualità?

Voi avete un bel disciplinare e rendere difficili i concorsi, ma non saranno sempre i migliori quelli che otterranno gli uffici tra i tanti concorrenti. Voi aumenterete ancora il già eccessivo numero degli anni di università o di pratica, ma non otterrete che si respingano dall'avvocatura i troppi di più che la vogliono esercitare di quello che sarebbe necessario.

E da ciò che cosa deriva?

Ne nasce un ambiente giuridico viziato che è creato da una quantità di professionisti, i quali hanno bisogno di vivere e non trovano da far altro che vendere fumo, come si suol dire, circondando, assediando ed insidiando la magistratura, la quale ad onta delle sue virtù, non sempre riesce a conservare, non fosse altro nell'apparenza, la sua assoluta indipendenza.

Voi non avete in Italia una causa celebre, che oltre ai nomi grandi di uomini politici che si vanno a cercare per la difesa, non raccolga intorno ai tribunali una coda di piccoli procuratori intermediari, che si vantano amici di magistrati e che s'incaricano di tutta la parte dietro le quinte, probabilmente, anzi certamente, vendendo fumo, e pretende influenzare testimoni, giurati e i magistrati stessi.

E nell'opinione degli interessati, l'impudenza

colla quale ai magistrati si accostano (perchè non sempre trovano i magistrati che abbiano la forza di allontanarli) aumenta il credito loro a scapito, s'intende, del prestigio della giustizia. Pur troppo è diffusa la opinione nel pubblico che il magistrato si faccia influenzare, e questa opinione porta con sè molte di quelle conseguenze che noi deploriamo.

Ecco adunque come l'abbondanza dell'offerta nuoccia non solo alla qualità del giudizio, ma diminuisca nell'opinione pubblica, non indago, se a torto o a ragione, il prestigio della magistratura. E questo della mancanza di prestigio è uno dei gravi inconvenienti, se non dei maggiori. Perchè la magistratura e la giustizia non si possono vagliare alla stregua delle sentenze pronunciate, e del valore giuridico intrinseco di esse, ma bensì e nella massima parte dal loro effetto morale.

Di una sentenza mai tutti possono essere soddisfatti: ciò che preme però è non tanto che essa sia giuridicamente buona, ma che l'opinione pubblica, ed il paese siano sicuri, che essa è il frutto dell'onesto convincimento dei magistrati.

Occorre che il paese sia persuaso che, quando ricorre al magistrato, nessuna influenza politica, governativa o di amici, possa esercitarsi su di lui ed egli giudichi soltanto col proprio criterio e nella coscienza della propria onestà.

E codesto, lo ripeto, è assai più importante della bontà della sentenza, dacchè ognuno sa che non vi è questione, sulla quale le opinioni non siano disperate e la sentenza buona per l'una appare difettosa per l'opinione opposta.

Sarebbe quindi necessario che, ognuno che si trovi o colla propria libertà, o colla propria fortuna coinvolto in qualche processo, avesse fede nella magistratura e rifuggisse da tutti i mezzi indiretti, a cui oggi crede di dover ricorrere per avere una sentenza favorevole; sarebbe necessario che ognuno fosse convinto quando una lite sia perduta che un errore vi possa esser stato commesso, ma non già che una influenza maggiore di quella usata dal vinto abbia dato all'avversario la vittoria.

Sarebbe questa, lo ripeto, una necessità; ma qual'è la legge o il provvedimento che a ciò possa riuscire? È questione di costumi!

E sull'andamento della giustizia nel nostro

paese un'altra grave influenza esercitano i nostri costumi politici.

Finchè noi continueremo a non aver partiti organizzati, ogni deputato è una potenza.... come lo è ogni senatore, se non vogliamo fare distinzioni fra assemblea ed assemblea. Tutti i ministri alla vigilia di un voto non contano, non lottano non discutono coi capi politici, i cui principî e la cui condotta devono necessariamente ispirarsi ai più alti interessi del paese.

I conti, lo si voglia o no, il Ministero è costretto a farli coi singoli deputati; è costretto a subire la legge dei piccoli capigruppo e spesso dei singoli deputati. Ed allora s'intende come il deputato spesso misuri il suo voto con gli interessi soddisfatti o insoddisfatti del proprio collegio, perchè egli a sua volta, non avendo l'appoggio di un partito politico saldamente organizzato, deve contare sulle influenze locali soddisfatte nei loro interessi. E colle compiacenze reciproche il deputato si conserva codeste influenze nello stesso tempo che acquista l'appoggio del Ministero.

Ora i vizi di questo sistema si fanno sentire in tutti i rami dell'amministrazione, e naturalmente anche nell'amministrazione della giustizia.

Essa, pure vivendo nell'ambiente viziato, se ne risente non fosse altro nel giudizio, che su di essa porta l'opinione pubblica, la quale nel deputato - influente in tutto - cerca e crede di trovare la ragione dei giudicati che vengono pronunciati dai tribunali.

Ed anche qui che cosa ci può fare il ministro di grazia e giustizia?

Voi intendete quanto largamente si potrebbe trattare questa materia e quante applicazioni pratiche si potrebbero trovare della influenza del deputato in tutta la vita nostra pubblica.

Una cosa è chiara. Che i partiti organizzati sopra un determinato programma hanno capi, la cui azione deve necessariamente ispirarsi agli interessi generali del paese, curando in secondo luogo quelli dei singoli collegi.

E così, i deputati che si presentano agli elettori devono scegliere la loro handiera, devono impegnarsi cogli elettori a seguire nei loro voti un determinato ordine di principî, e non è loro lecito, volta per volta votare a favore o contro un ministro, a seconda che abbia magari o non abbia soddisfatto a qualche esigenza da loro

messa innanzi. Il deputato disertore del partito sarebbe messo al bando dai colleghi e dagli elettori che, come rappresentante di quel partito, lo hanno eletto.

Quando invece i partiti sono disciolti, quando questa compagine che costituisce l'essenza della vita politica d'un paese manca, le conseguenze non possono non manifestarsi funeste non solo nell'amministrazione della giustizia, ma in tutti i rami dell'amministrazione pubblica.

Il vizioso sistema di questa vita politica che non è più vita politica, ma che è vita di interesse, s'innesta nel sangue e tutto guasta e corrompe, diffondendo i sospetti di corruzione anche negli ambienti che pur si mantengano puri.

È gran mercè con questo sistema se i deputati si possano ancora dividere in due classi, quelli che rappresentano almeno onestamente l'interesse del loro collegio, e quelli che rappresentano il contrario!

Non è a dire con tutto ciò che al ministro guardasigilli assolutamente nulla resti a fare per migliorare questo stato di cose.

Io credo che, non un rimedio radicale, ma un rimedio di qualche efficacia sarebbe pur quello che egli, per ragione di opportunità pratica, ha creduto momentaneamente di respingere, quello a cui alludeva l'onorevole collega Righi, del giudice unico.

L'onorevole guardasigilli nel discorso fatto alla Camera dei deputati notava che l'andare al giudice singolo porterebbe inconvenienti, e soprattutto avrebbe potuto trovare gravi difficoltà nella difesa degli interessi locali. Egli ricordava appunto come quella povera legge sulle preture sia stata scorticata, e ridotta a ben poche e magre proporzioni appunto per effetto delle influenze locali.

Eppure a me pare, che questa del giudice singolo sarebbe una di quelle riforme, che potrebbe attuarsi a gradi e anzi, non solo non urtando, ma soddisfacendo a molte esigenze locali.

Noi potremmo infatti avere il giudice singolo in tutti i tribunali, e potremmo mantenere il giudizio collegiale in appello con tre soli consiglieri invece dei cinque attuali. E potremmo avere collegiale la Corte di cassazione con cinque invece che con sette magistrati giudicanti. Tutto ciò non sposterebbe minimamente la localizzazione della giustizia.

Sarà, sì, a esaminarsi la questione dei rapporti fra il pretore ed il giudice singolo in ragione di competenza, in ragione di grado; all'appello pretoriale si potrà forse mantenere nei tribunali il giudizio collegiale, ma infine l'obbietto delle opposizioni locali mi pare che in questa riforma non lo si incontrerebbe. Invece poi i vantaggi che si avrebbero da essa sarebbero importanti, perchè avrebbe così la possibilità il ministro guardasigilli di una larga scelta nel personale e avrebbe la possibilità di una giustizia molto più rapida, potendo i giudici singoli moltiplicarsi in ragione del numero delle cause esistenti presso ogni singolo tribunale, renderebbe possibile proporzionare i giudici stessi alla media di lavoro esistente presso ogni singolo tribunale del Regno, ma soprattutto renderebbe possibile, oltre alla scelta dei migliori, avere disponibili delle somme importanti in un certo numero di anni per rendere la situazione del magistrato superiore a ogni sospetto.

Con nobili parole a questo proposito, l'onorevole ministro guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, rammentava le virtù della vita modesta, la ripugnanza al lusso, i desideri limitati che devono costituire per il magistrato una dote. Giustissime considerazioni!

Ma mi permetta di credere, onorevole ministro, che il magistrato che vive nella nostra società, in cui i bisogni sono di tanto aumentati dalla più infima classe sociale alla più elevata, per quanto posseda questa modestia di desideri, non sempre trova nello stipendio che oggi percepisce il modo di soddisfarvi.

È vero che da qualche anno si sono migliorate le condizioni dei magistrati; ma metta di fronte l'onorevole guardasigilli la situazione di un mediocre avvocato alla situazione di un magistrato d'appello, od anche di Corte di cassazione, e dica se egli trova che questi magistrati siano in una posizione, non dico di lusso, ma convenevole e decorosa!

È inutile, il mondo è così; si vive molto di forme esteriori.

E il nostro pubblico, sia pure corrotto o arrischiato nei suoi giudizi per tutte quelle ragioni che con tanta eloquenza ha rammentato il senatore Vitelleschi, ritiene più facile una giustizia influenzabile, quando vede il povero magistrato vivere nelle modeste trattorie, vestito come Dio vuole, impedito dal frequentare

le società, di quello che quando lo veda condurre una vita, non dico di lusso, ma dignitosa, e quale si compete a chi ha in mano la somma degli interessi, e la vita e l'onore dei cittadini!

E la riduzione del personale che verrebbe dall'adozione del giudice singolo consentirebbe, oltre che di scegliere i più distinti, di migliorare la condizione dei magistrati in modo da renderla appunto più dignitosa.

Comprendo che questo sarebbe ben poco per i guai cui accennava l'onor. Vitelleschi, ma qualche passo si sarebbe pur fatto per il miglioramento della giustizia.

L'onorevole ministro guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento diceva altresì: Io non posso consentire nell'idea della inamovibilità delle sedi, perchè non concepisco che la magistratura possa rinchiudersi come una casta in mezzo alla vita sociale del nostro paese, e credo che debba esserci sempre nel ministro guardasigilli la facoltà di adattare le attitudini agli uffici.

Ed io consento in buona parte con lui; ma, non fosse altro che in via transitoria, io lo inviterei a considerare, se, dati i nostri costumi politici, piuttosto che una misura assolutamente buona in teoria, non sia preferibile adottarne alcun'altra che lasci luogo ad eccezioni teoriche, ma pur rechi intanto vantaggi pratici in quest'altissimo argomento della indipendenza della magistratura.

Io così, senza sottoscrivere all'idea di rendere inamovibile anche dalla sede il magistrato, crederei che si potesse trovar modo che la sua amovibilità non dipendesse dal ministro guardasigilli e quindi, e tanto meno dall'influenza o dal sospetto dell'influenza dei deputati.

Io vorrei che fosse proprio la magistratura stessa che regolasse la propria vita, i propri movimenti, le proprie promozioni e i propri traslochi.

Certo, può esserci pericolo che in questo modo si formi della magistratura una specie di casta, ma il pericolo sarà transitorio, non abbiate paura, o prima o poi si torneranno a dare al guardasigilli nuovi poteri per togliere gli inconvenienti del nuovo sistema. Ma, siccome i poteri del guardasigilli hanno dato finora luogo giustamente o ingiustamente a tutti

i sospetti che lamentiamo, credo che per qualche tempo si può togliere al guardasigilli questi poteri e darli alla magistratura stessa. Verrà un tempo, lo ripeto, in cui anche questo sistema produrrà qualche inconveniente, ma allora sorgeranno i rimedi. Intanto però una tregua in questo sospetto di influenza del potere politico nei movimenti della magistratura avrà prodotto effetti utilissimi (*Bene!*).

Vi è poi un punto della nostra procedura su cui io credo che il guardasigilli e l'autorità legislativa potrebbero esercitare una utile influenza, ed è quello che riguarda l'istruttoria dei processi. Ritenga l'onor. Vitelleschi, che molti di quegli inconvenienti di cui l'opinione pubblica si lagna hanno la loro ragione nella mala istruzione dei processi. Dei mali bisogna saper risalire alle cause. Noi abbiamo in Italia un numero importante di reati, dei quali non si riesce a scoprire gli autori e che quindi restano impuniti; circa il 40, il 50 per cento; l'onorevole guardasigilli lo sa.

Quando l'autorità istruttoria (la prendo tutta nel suo complesso, dalle guardie al questore e al giudice istruttore) riesce a prendere qualcuno sospettato d'aver commesso un reato nasce nel pubblico l'opinione, che finalmente una volta si sia indovinato, mettendo le mani sopra un vero autore di misfatti.

Istruito il processo, lo portate al dibattimento dinanzi al tribunale o ai giurati, e viene assolto. Scandalo! è evidente! è chiaro!

Ma vi domandate, voi che vi lamentate delle troppe assoluzioni, se l'autorità avea colpito giusto arrestando l'asserito autore del reato? Se il processo si è proprio istruito per bene? Se le prove furono in modo esauriente raccolte? Prima di giudicare se una data assoluzione sia una scandalo, bisogna essere a giorno di tutti questi elementi. Mentre invece l'opinione pubblica non segue certo il dettaglio di ogni singolo processo.

L'opinione pubblica vede che l'autorità inquirente è riuscita a mettere mano sopra il presunto reo di un misfatto che l'ha colpita, sa che l'istruzione segreta ha raccolto le prove senza di che il dibattimento non si farebbe, vede poi l'assoluzione e grida allo scandalo.

Ora questa questione della istruzione dei processi è assai grave. Io credo innanzi tutto che per istruire correttamente e come si deve i pro-

cessi non tutti i giudici siano adatti; credo che degli istruttori sarebbe necessario fare una categoria a sè e una carriera speciale.

Ad un buon giudice istruttore occorrerebbero ora cognizioni e studi molteplici, in tutti quei rami di scienza che sono affini alla legislazione, ma che non hanno colla legislazione un immediato rapporto.

Una volta pareva molto che gli studi legali comprendessero un corso più o meno serio di medicina legale. Oggi invece questo è assolutamente insufficiente; per i penalisti, giudici od avvocati, occorre conoscere l'organismo fisico dell'uomo in rapporto alle sue qualità psichiche, e perciò studi di psicologia delle leggi dell'eredità; occorre poi uno spirito dialettico, una intuizione pronta, quella che una volta si diceva un buon naso, un insieme tale insomma, per il quale l'istruttore dovrebbe dirsi ed essere uno specialista.

Ebbene che cosa avviene invece da noi?

Quando si vede un magistrato, il quale può far bene il dover suo nei giudizi civili o commerciali, o sa dirigere un dibattimento, ma ha avuto la disgrazia nelle notti d'inverno di procreare un numero esuberante di figliuoli, gli si danno quelle 400 lire che son concesse al posto di giudice istruttore in aumento dello stipendio, affinché possa mantenere meno indecorosamente la famiglia!

Ecco il criterio predominante, se non assoluto, che dirige la scelta del personale dei giudici istruttori. E voi vi meravigliate dopo ciò che ci siano giudici istruttori che si sbagliano nella condotta di un processo?

Io conosco per esempio un abilissimo magistrato che dirigeva la sezione dei fallimenti, espertissimo in materia commerciale, autore di dotte pubblicazioni.

Ebbene! da un giorno all'altro lo vedo messo a capo di un ufficio d'istruzione dei più importanti del Regno, a cui sono stati affidati i più clamorosi processi di questi tempi!

Su questa questione adunque io mi permetto specialmente richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli.

Quale che sia il sistema della istruttoria (io adesso non entro nella grossa questione della istruttoria pubblica o segreta, quantunque io creda che l'istruttoria pubblica presenti più garanzia che quella segreta), quale che sia il si-

stema che volete adottare per l'istruzione dei processi, credo che sia indispensabile dedicarvi un personale scelto, con attitudini e studi speciali, pagato bene, essendone di necessità limitata la carriera.

La vita e l'onore dei cittadini d'altronde non hanno prezzo.

E se per avere processi bene istruiti importa spendere qualche diecina di migliaia di lire di più all'anno, nessuno se ne dorrà, quando si ottenga l'effetto che i processi siano bene istruiti, e cessino gli scandali lamentati per assoluzioni provenienti dall'imperfetta preparazione della istruttoria.

Infine, altra materialità, che ha molta maggiore influenza di quello che non si creda sull'andamento della giustizia, e su cui credo è opportuno richiamare l'attenzione del guardasigilli, è quella che riguarda tutto ciò che sia l'esteriore dell'amministrazione della giustizia.

A Roma ed altrove l'esteriore della giustizia è un'assoluta indecenza.

L'insufficienza dei locali poi dà luogo ad inconvenienti in grandissimo numero: giudici che ricevono in stanze ristrette, con mobili sdruciti, accatastando insieme sette od otto persone in ciascuna camera, necessità molte volte di aspettare il giudice nei corridoi (parlo per sentito dire, *relata refero*, perchè io frequento le aule, non i corridoi dei tribunali), e accostarlo per la strada, perchè al tribunale non ha modo di ricevere!

I magistrati al tribunale non hanno una stanza a sè, separata, per studiare le cause, interdicendo l'accesso a chicchessia.

In queste condizioni di cose come può funzionare la giustizia?

Il cliente, che vede il suo faccendiere a braccetto per la strada col giudice, ne ha abbastanza perchè la magistratura soffra nell'animo di lui una diminuzione di prestigio.

Il magistrato deve ricevere nella sua stanza ad ora stabilita, ed avere la facoltà di mettere alla porta chi non gli aggrada. Se vogliamo che la giustizia funzioni bene, è necessario che le diamo in tutto un assetto decoroso.

Queste sono le osservazioni che io fui tratto a fare in questa discussione, cui non pensava di dovere prender parte. L'onorevole guardasigilli sa quale profonda stima io abbia per lui, e se è stato questo il ritornello di tutti gli

oratori ciò significa che tale stima egli merita veramente.

Io confido perciò che egli, di quella energia, che io gli riconosco, vorrà far uso per quei provvedimenti che hanno maggiore probabilità di essere accolti, affinchè sotto il suo ministero possano giungere in porto. Per tal modo qualche miglioramento nell'Amministrazione della giustizia si otterrebbe: dico qualche miglioramento perchè, lo ripeto, la giustizia non è che un ramo della nostra Amministrazione. Se tutta la nostra Amministrazione è viziata, se tutta la nostra vita politica è viziata, è vano pretendere che il guardasigilli possa egli portare rimedio a mali che tutti gli undici Ministeri insieme, non riescono di affrontare e tanto meno rimediare.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori! Nell'assenza del relatore della Commissione permanente di finanze, io non prendo la parola che come *consul suffectus*, e dopo una discussione, che si è ispirata a così alte idealità, a così profondo rispetto per la giustizia non solamente in sè ma anche nell'opinione pubblica, io debbo circoscrivermi a quegli argomenti che più entrano nella discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Solamente attesa l'ora tarda, poichè del Fondo pel culto e per la beneficenza di Roma nessuno ha parlato, sopra questo argomento mi riservo di parlare a momento opportuno, e perciò il mio compito è ancor più ristretto.

In primo luogo debbo subito incontrare una osservazione che è stata fatta sopra censure che nella relazione della Commissione permanente di finanze si sono adombrate, o quanto alla legge che ha diminuito il numero delle preture o quanto all'esecuzione di essa, o quanto all'istituzione delle sezioni di pretura; potrei anche aggiungere quello che concerne la tassa per le cancellerie.

Nella Commissione permanente di finanze si è tenuto conto delle opinioni espresse da alcuni dei nostri colleghi, ma ciò non ha dato luogo a deliberazioni per parte della Commissione stessa.

Premessa questa avvertenza, debbo dire di un argomento che è stato richiamato oggi in

Senato, particolarmente dall'onorevole senatore Pecile, e su cui, se non nella relazione nè in via di deliberazione, tuttavia si è parlato nella Commissione permanente di finanze.

E tanto più mi corre obbligo di parlarne in Senato, perchè io penso, che appunto la continuità degli studi che sono fatti d'anno in anno dalla Commissione permanente di finanze, valgono ad accrescerne l'efficacia.

Devo ricordare che alcuni anni or sono, essendo io relatore di questo stato di previsione, di cui oggi non sono relatore che per diritto di *postliminio*, io ebbi a parlare ampiamente delle spese per le vendite giudiziarie, e, cui si conceda dire, ho adempiuto molto bene il mio ufficio, perchè chi mi aveva suggerito l'idea, e mi ha aiutato ad esprimerla in tutta la sua evidenza si era, posso e devo dirne il nome, l'onorevole Saracco.

Or bene, dopo d'allora, è vero, il Ministero di grazia e giustizia, quantunque fosse disposto ad assecondare i voti della Commissione, non ha potuto porre in effetto il desiderio, nonchè della Commissione, anche suo. Bisogna pur ricordarsi che sono tanti e così gravi gli argomenti che di giorno in giorno domandano una soluzione, che conviene seguire nelle riforme un metodo quale il metodo di cui nel discorso di Romans, 18 settembre 1878, si compiaceva il Gambetta; *d'une façon graduelle, sériee*.

Devo anche osservare che nella stessa Francia, dove questo argomento è stato trattato nelle aule legislative prima che in Italia, ci vollero degli anni prima che si arrivasse ad una qualche conclusione pratica.

Il primo a parlarne è stato il ministro di grazia e giustizia, Dufaure, essendo presidente del Consiglio dei ministri ed essendo ministro delle finanze Léon Say. Dufaure e Say, il 17 maggio 1876, han presentata una proposta di legge per togliere del tutto ogni onere quanto alle vendite giudiziarie al disotto di 500 lire; ridurli di tre quarti al disotto di 1000 lire, della metà al disotto di 1500, del quarto al disotto di 2000. Ma sa il Senato quanto ci volle perchè questo disegno di legge, anche di gran lunga trasformato, diventasse effettivamente legge? Divenne legge nel 1884, dopo essere stato riproposto dal ministro guardasigilli Cazot. Ora le cose stanno in questi termini: quando il prezzo di aggiudicazione è inferiore a 500 lire, le spese

si elevano al 125 del prezzo, fra le 500 o 1000 lire del 50 per cento, fra le 1000 e le 2000 del 25 per cento. Per vendite cui il prezzo di aggiudicazione non supera le 2000 lire, tutte le somme pagate al Tesoro pubblico per diritto di bollo, registro, cancelleria, ipoteche, vengono restituite. Al disotto di 1000 vengono ridotti di un quarto gli emolumenti degli *officiers publics ou ministériels*, patrocinatori, uscieri, cancellieri, notai. Con ciò si riparò ad un inconveniente gravissimo, come disse il Barthe, che è stato relatore al Senato, mentre alla Camera dei deputati era stato relatore il Rameau: l'inconveniente di un'imposta progressiva *à rebours* che si aggrava sul povero tanto più quanto è più povero.

Io non dubito che a questo penserà l'onorevole ministro, e non è indiscrezione la mia nell'esprimerne non tanto il voto quanto la certezza. Infatti, oggi stesso, nella Commissione di statistica giudiziaria si è ripetuto il voto, ma, prima ancora che fosse espresso, il voto era stato adempiuto già dall'onorevole ministro, il quale nell'inaugurare la sessione di statistica giudiziaria di quest'anno, tra gli argomenti che si proponeva di condurre ad una conclusione, accennava anche a questo delle vendite giudiziali.

Ed in vero vi è urgenza se qualche procuratore generale ha potuto dire: che colle vendite giudiziarie alla proprietà si toglie il suo vero valore, i creditori restano non soddisfatti, i debitori senza patrimonio.

Di un altro argomento si è parlato nella Commissione di statistica giudiziaria; e quantunque io non abbia alcun incarico di parlarne in Senato, credo di averne il dovere e anche qui per quella continuità che deve sempre presiedere ai nostri studi, ai nostri esami, alle nostre discussioni. Tanto più ne tratto volentieri, perchè fin dal 1874 chi siede ora al Ministero di grazia e giustizia ha fatto una relazione al ministro di quel tempo sulle spese di giustizia, mostrando quanto siano gravose. Quest'opera, che parrebbe un atto semplicemente amministrativo, si eleva invero a dignità di scienza.

A me non dispiacerebbe che il ministro di grazia e giustizia desse qualche informazione dell'ufficio centrale di ispezione per le spese di giustizia che con incarico ben determinato venne istituito il 22 dicembre 1872.

Quegli studi iniziati nelle aule del Ministero da chi ora è ministro di grazia e giustizia vennero da lui proseguiti nella Commissione permanente di finanze, quando nell'ufficio di relatore di questo stato di previsione mi ha tolto di seggio.

Ora avrei qui un prospetto allegato a una delle relazioni, il quale è eloquente più di qualunque ragionamento per dimostrare quanto si spenda di più in confronto di quanto si prevede annualmente di spendere.

Nella Commissione permanente di finanze si parlò più che tutto dell'eccesso di spese dei testimoni.

Ora su questo punto devo ricordarvi una istruzione circolare del 31 agosto 1888, che appunto richiamava l'attenzione della magistratura sul « numero dei testimoni che non venivano licenziati dopo l'esame, ma venivano tratti fino alla chiusura del dibattimento; sul ritardo nel pagamento della indennità; sull'eccesso pur troppo frequente della designazione dei testimoni; sul non infrequente comparire all'udienza di una serie di testimoni che depongono su circostanze non interessanti affatto il merito della causa e talvolta lo stesso pubblico Ministero rinunziare l'esame dopo che si sono fatti venire da lontano ».

« Quindi le liste spesso compilate senza un esatto studio del processo e senza una chiara coscienza dei bisogni dell'accusa con la conseguenza di superflue particolarità, non tali da chiarire i fatti, ma solo esser chiamati ad intralciare il dibattimento ».

« Anche i testimoni a discolpa in numero eccessivo e con manifesta tendenza a progressivi aumenti, nè ciò spiegarsi col solo aumento di numero o importanza di cause, ma indizio di esagerazione nei mezzi di difesa che mentre per avventura risponde all'opposta tendenza delle copiose liste di testimoni di accusa, non può certo contribuire alla invocata semplicità e brevità dei giudizi ».

Quando si moltiplicano inutilmente le prove avviene quello che fisicamente si dice interferenza della luce, interferenza del suono, che si riduce alla negazione della luce e del suono.

Io però non voglio dissimulare che queste istruzioni circolari non abbian suscitato dei lagni, perchè si temeva che istruzioni sagge in sè venissero però applicate con zelo eccessivo.

Ma io non dubito che l'onorevole guardasigilli si occuperà di quest'argomento colla discrezione e colla prudenza che gli sono proprie.

Devo pure ricordare al Senato che poco tempo fa erano stati presentati da altro ministro al Senato quattro disegni di legge di riforme alla procedura penale e che fra questi vi era anche un disegno di legge per porre rimedio a questi inconvenienti.

Con esso si cercava di introdurre nella nostra legislazione quelle limitazioni sagaci che hanno esempio in altre legislazioni, particolarmente nel paragrafo 222 del Codice di procedura austriaco. Si proponeva quindi modificare l'articolo 385 del Codice nostro dando al presidente la facoltà di ridurre le liste dei testimoni al numero creduto sufficiente, ancorchè non se ne chieda l'ammissione a spese dell'erario, e di escludere del tutto quelli chiamati a deporre su circostanze non pertinenti alla causa o superflue, salvo il diritto al reclamo dinanzi al Tribunale o alla Corte.

Però l'Ufficio centrale del Senato che ebbe ad occuparsi di quei disegni di legge, credette opportuno di non darvi corso, perchè venivano annunziati come parte di una riforma più comprensiva che sarebbe stata presentata tra breve tempo al Parlamento. Ciò accenno perchè anche in questo argomento, come nell'altro delle vendite giudiziarie, si vegga come non si può parlare di questi argomenti isolatamente, astraendo da tutte quelle difficoltà a cui si va incontro.

Parliamo delle vendite giudiziarie, parliamo dell'eccesso nel numero dei testimoni, e subito c'incontriamo in qualche articolo dei nostri codici, che non vanno certamente toccati con troppa facilità; ma di ciò mi affido all'onorevole ministro guardasigilli.

Ora, e non in nome dell'Ufficio centrale, ma esprimendo l'opinione mia particolare, risponderò alle osservazioni fatte dal collega senatore Pecile per quante concerne le decime.

È poichè mi viene l'occasione, accenno anche alle decime della mensa di Girgenti su di che avrei altrimenti parlato nella discussione del Fondo per il culto.

Quelle decime si volevano ecclesiastiche e personali e quindi abolite.

Prevalse invece nella magistratura che fossero reali e domenicali.

Ora in gran parte si sono commutate, altre ancora no, e quindi sussistono dei processi e quanto alla commutazione delle decime ancora dovute in natura e quanto alla riscossione di quelle già convertite in denaro.

Siccome il reddito di quelle decime superava le 60,000 lire e con ciò superava l'ammontare della somma di diritto del vescovo di Girgenti, di comune accordo l'Amministrazione del Fondo per il culto ne assunse sin dal 1890 la gestione diretta.

Ora sta davanti alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'abbandono delle quote individuali sino a lire venti, per un procedimento specialissimo per la commutazione delle decime ancora dovute in natura, pel pagamento in diciotto rate delle prestazioni convertite in danaro.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole senatore Pecile devo notare che la legge 14 luglio 1887 di commutazione ed abolizione delle decime ha ormai una giurisprudenza stabilita e una larga applicazione non solo in via di giudizi, ma di numerosissime transazioni.

Se quindi si può ammettere l'adozione di nuove discipline per facilitarne l'esecuzione in quanto ancora non sia eseguita, non si potrebbe in verun modo ammettere dichiarazioni interpretative che verrebbero a costituire una flagrante ingiustizia verso tutti quelli per cui la legge è eseguita già o in via di sentenza o in via di patto.

Anche in ciò esprimo fiducia nell'alto senso giuridico dell'onorevole ministro.

Oggi, invero, la discussione si è aggirata sopra temi altissimi, nei quali non vorrei avventurarmi così inopinatamente, se non fossero già temi che stanno scritti nella coscienza nazionale. Or bene: dirò brevemente, ma molto chiaramente il mio pensiero, che non credo sia in opposizione ai desiderî, ai voti, alle opinioni che sono state manifestate da altri.

Si son fatti lamenti quanto alla legislazione e quanto agli ordinamenti.

Quando si parla degli ordinamenti io ricordo che abbiamo negli atti del Senato uno studio compiuto delle riforme che dovrebbero introdursi nell'ordinamento giudiziario, accompagnate dallo studio delle riforme di procedura civile e penale. Questo studio, del tempo che era ministro di grazia e giustizia il deputato Taiani,

è opera di chi ora rappresenta il Governo come ministro di grazia e giustizia e che saprà farne oggetto di proposte al Parlamento con quella moderazione ch'egli sa portare nell'economia dei lavori legislativi.

Forse il signor ministro avrà agio di ripigliare o l'uno o l'altro di quegli argomenti di cui ha fatto studi così gravi, così seri, così prudenti.

Quanto alla legislazione io certo non mi associo a certe censure molto rigide le quali si vanno facendo a varie parti della nostra legislazione e specialmente dove la nostra legislazione ha formato oggetto di riforme fondamentali, quali il Codice penale ed il Codice di commercio. Coloro i quali rimproverano il Codice penale quasi fosse un Codice di ribellione, io vorrei che pensassero che in un tempo come è il nostro in cui viene scalzato in tutte quante le maniere quel principio d'imputabilità, il quale è il fondamento dell'*jus* punitivo, questo principio d'imputabilità nel Codice è stato altamente rispettato. Nel nostro Codice penale vi potranno essere disposizioni deficienti, vi potranno essere disposizioni eccessive. Il Codice penale ha meritata lode anche dai dotti stranieri, e quanto al principio fondamentale del diritto punitivo non ha ubbidito per niente a inclinazioni le quali ne sarebbero la negazione, ed ha mantenuti i principî tradizionali della scuola classica italiana.

Altra accusa vien fatta ai nostri Codici che vi si siano introdotte eccessive novità.

Ma come si sarebbe voluto che i Codici non fossero posti in relazione coi tempi? Si riconosce, poniamo, quanta parte ha la lettera di cambio non solo nelle relazioni commerciali ma in tutte le relazioni economiche. Si sarebbero dovute mantenere per la lettera di cambio le forme tuttora scritte nel Codice di commercio del 1865? Col nuovo Codice di commercio del 1882, se non venne adottata di getto la legge germanica tanto più conforme agli usi odierni, è però certo, che ne vennero adottate molte delle riforme da essa introdotte.

Che sia possibile, che sia vero che vi siano dei difetti nella nostra legislazione, chi vorrebbe negarlo? La legislazione è sempre progressiva, però io andrei alquanto a rilento nel secondare tutte queste impazienze. È d'uopo che prima si formi una certa giurisprudenza, la quale vera-

mente ci chiarisca sull'applicazione della legge. È d'uopo che la necessità delle riforme, come dicevano i Romani che anche oggi sono stati citati, sia evidente. Le riforme legislative vengono a turbare pur sempre degli interessi stabiliti, vengono a portare qualche scompiglio nelle relazioni civili e nelle relazioni economiche.

Se l'onorevole ministro di grazia e giustizia troverà modo di mettere in atto il nobile desiderio manifestato dall'onorevole senatore Canonico, forse si potrà con ciò assicurare un'opera di riforma legislativa che si metta in relazione coi tempi senza portare turbamenti nelle relazioni sociali, civili ed economiche.

Si è lamentato da alcuni egregi oratori che non vi sia modo nei nostri ordinamenti giudiziari, anche quando sia riconosciuto leso il diritto sociale, di porvi sempre riparo. È una questione grossissima questa, la quale si connette con tutto l'ordinamento giudiziario; nè io oggi potrei non solo risolverla, ma nemmeno attentarmi di esprimere un giudizio fin dove sia possibile risolverla.

Bensì io mi accosto di gran cuore alle opinioni che sono state manifestate quanto alle relazioni in cui l'ordinamento giudiziario si trova con la vita civile, economica, e, mi si lasci anche dire, morale del paese.

Quando facciamo certe critiche alla magistratura, evidentemente ciò va attribuito, almeno in parte, al tempo in cui viviamo ed in cui si discute di tutto e di tutti, a differenza di quello, in cui si dice che la magistratura era altamente rispettata, perchè non si discuteva di nessuno e di nulla.

La magistratura non è isolata, e quindi non solo il rispetto, che le è dovuto, dipende dalle condizioni che le son fatte e negli stipendi e nella indipendenza dalle leggi di ordinamento giudiziario, ma dipende inoltre da tutte le cagioni che possono esercitare influsso sopra di essa. È evidente quanta parte abbia in ciò l'opinione pubblica o più veramente quella che tante volte si fa passare come opinione pubblica: l'ascendente che si cerca di esercitare sopra di essa valendosi della considerazione che si ha nell'arringo politico: l'intreccio e la gara degli interessi, degli umori, delle parti che la circondano.

Parmi assai arduo stabilire criteri certi che

segnino una linea netta e precisa fra i molti modi in cui legittimamente si esercitano le varie forze sociali.

Sin dove si può vengano pure assunti a dettati e prescrizioni positive.

Ma più che tutto giova, anzi è di necessità, che ciascuno si formi esatta coscienza di quello che è di suo diritto e di suo dovere.

Se ciascun ufficio sociale si esercita nei limiti, che sono rispondenti alla sua natura e al suo fine, non sono possibili nè collisioni nè collusioni.

In altra aula l'onorevole ministro applicò sapientemente tali principî alle più importanti delle relazioni da cui dipende la tranquillità e prosperità sociale.

Egli ha dimostrato con tutta evidenza, che, anche senz'uopo di accordi, l'accordo viene da sè, quando, ciascuno esercitando l'ufficio suo nella consapevolezza dell'indole, dello scopo, dei mezzi che sono a esso propri, si giunge ad un'azione da una parte e dall'altra che collima a un fine comune.

Nè occorre che perciò l'azione dell'uno o dell'altro sia stereotipata ed immobile.

E l'uno e l'altro sentono i nuovi bisogni dei tempi, si mettono in proporzione con essi, partecipano ai progressi sociali.

L'azione comune e i benefici effetti di essa preparano in tal modo quelle intelligenze che possono rendersi necessarie, e che in tal modo vengono a maturarsi spontaneamente.

Tutto ciò rende evidente, che, quando noi rimproveriamo la magistratura, dovremmo prima di tutto interrogarci noi, se quei difetti, che rimproveriamo a essa, non rispecchino più veramente difetti della condizione in cui è chiamata a esercitare l'alto suo ministero.

L'azione del Governo e del Parlamento concorrano fin dove si può a scemarli.

Ma quanto al toglierli occorre che prima sieno migliorate le condizioni sociali, civili, economiche: il Parlamento, il paese, noi stessi avremo fatto per la magistratura assai più col migliorarci tutti, che non con tutti quei provvedimenti

con cui si volesse bensì migliorare la magistratura ma non quell'aria di che respira.

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione generale.

Prego i signori senatori segretari di procedere all'enumerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

#### Proclamazione di risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 170):

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 172):

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	10
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Domani dunque alle 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 177);

Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata (n. 163);

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito (n. 162).

La seduta è tolta (ore 18 e 45).